

La presente deliberazione viene affissa il 27 SET. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 500 del 24 SET. 2004

Oggetto: Tar Campania – giudizio Della Peruta Maria Concetta + 2 C/ Provincia di Benevento – autorizzazione a stare in giudizio e di nomina di difensore ex art.1 co.9 D.L. n. 168/04.

L'anno duemilaquattro il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE presso la Rocca dei Rettori, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi notificati il 14.7.04 i Sig,ri Della Peruta Maria Concetta + 2 agivano in giudizio contro la Provincia di Benevento per l'annullamento previa sospensione del provvedimento n. 272/04 e degli atti connessi preordinati e conseguenti;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art. 107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 1 co. 9 del D.L. 168/04 la spesa rientra nei limiti ivi previsti e che trattasi di contenzioso extra circondariale e che in virtù della carenza dell'organico professionale dell'Ente non può essere attribuito alle strutture interne (Avvocatura Provinciale), che per altro gestisce notevole carico di contenzioso pendente;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorsi notificati il 14.7.04 dinanzi al Tar Campania da Della Peruta Maria Concetta + 2 C/ Provincia di Benevento ed autorizzare l'affidamento di incarico esterno ex art.9 co.1 D.l.168/04;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tar Campania con ricorsi notificati il 14.7.04 da Della Peruta Maria Concetta + 2 c/ Provincia di Benevento ed autorizzare il conferimento di incarico difensivo esterno dell'Ente ex art.9 co.1 D.L. 168/04;

Trasmettere la presente all'organo di controllo e al Collegio dei Revisori ex art. 9 co.1 D.L.168/04;

dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

[Handwritten signature]

N. 582 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

27 SET. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 SET. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

14 OTT. 2004

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

[Handwritten signature]

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 14 OTT. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 14 OTT. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per Legge
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

[Handwritten signature]

il	<u>5792</u>	prot. n.	<u>ES 6250</u>
il	<u>5792</u>	prot. n.	<u>TS-10-04</u>
il	<u>28.4.04</u>	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____

Procedura

014326

LE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA -NAPOLI-

PROVINCIA DI BENEVENTO
14 LUG 2004
Legale

Ricorre il Sig. Della Peruta Alfonso, nato a Valle di Maddaloni (CE) il 22/08/47, cod.fisc. DLLLNS47M22L591P, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine, dall'Avv. Pasquale Marotta, con il quale elettivamente domicilia in Napoli presso la segreteria del TAR adito

Pasquale Marotta
Avv. Pasquale Marotta,
con la presente Vi conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.
Eleggo domicilio con Voi in NAPOLI *CL*

per l'annullamento previa emanazione di misure cautelari

- a) del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.272 del 10/05/04, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.25 del 17/05/04, con il quale è stato approvato l'Accordo di Programma avente ad oggetto la realizzazione delle opere di completamento funzionale della strada a scorrimento veloce denominata "Fondo Valle Isclero" in direzione Valle di Maddaloni(CE);
- b) una agli atti preordinati, connessi, e consequenziali tra i quali: 1) il predetto Accordo di Programma sottoscritto in data 15/09/03 tra Regione Campania, Provincia di Benevento, il Comune di S.Agata dei Goti(BN) e il Comune di Valle di Maddaloni; 2) la deliberazione n.29 del 10/10/03 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Valle di Maddaloni, con la quale è stato ratificato il predetto Accordo di Programma.

SEGRETARIA TAR
delegandoVi a sotto scrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento
Della Peruta Alfonso
Tel e
Pasquale Marotta

FATTO

Il sig. DELLA PERUTA Alfonso è titolare di una autorizzazione per l'esercizio di vendita al dettaglio, a posto fisso, dei generi compresi nel settore non alimentare per la superficie di mq. 194,24, rilasciata dal Responsabile del Servizio del comune di Valle di

Settore Avvocatura
Prot. n. 4276
del 19-7-04

Maddaloni addì 17 luglio 2001. L'attività in questione deve avvenire nell'immobile di Via Sannitica n. 178, su una superficie di mq. 194,24.

Oltre alla vendita al dettaglio di generi compresi nel settore non alimentare, con la stessa autorizzazione, il sig. DELLA PERUTA, è stato facultato alla vendita, nel predetto esercizio, di fitofarmaci (presidi sanitari di I, II, III e IV classe). È ben vero che la stessa attività, precedentemente, veniva esercitata dal genitore, DELLA PERUTA Pancrazio fu Alfonso, giusta "licenza per esercitare il commercio al pubblico di merci all'ingrosso ed al minuto" rilasciata dal Podestà del Comune di Valle di Maddaloni addì 20/12/1937.

La stessa licenza è stata puntualmente rinnovata ad ogni scadenza.

La famiglia DELLA PERUTA ha da sempre praticato l'attività di vendita dei prodotti per l'agricoltura acquisendo, nel tempo, una considerevole clientela non soltanto locale ma anche e soprattutto proveniente dai centri agricoli ricadenti nella Valle Telesina ed oltre; non vanno trascurati certamente i clienti occasionali, sempre più copiosi, trovandosi, l'esercizio, sulla strada di grande comunicazione detta Sannitica.

Il suddetto sito, nel mentre risulta idoneo per la vendita al dettaglio, si presenta inidoneo per il deposito di prodotti, in quanto i mezzi di trasporto incontrano enormi difficoltà nello scarico e carico delle merci.

Inoltre, per ottemperare alle disposizioni legislative in materia di presidi sanitari, si rende necessaria la realizzazione di adeguato deposito dislocato in area non urbanizzata.

Per tali esigenze, il sig. DELLA PERUTA Alfonso aveva ed ha in animo di realizzare, sulla p.lla n. 282 del foglio n. 8 di Valle di Maddaloni, di proprietà della sorella DELLA PERUTA Maria

Concetta, un deposito commerciale idoneo alla commercializzazione dei prodotti trattati.

Con la realizzazione del progetto con i provvedimenti impugnati (che prevede il completamento della strada a scorrimento veloce denominata "Fondo valle Isclero", per l'attività svolta dal sig. DELLA PERUTA, si verranno a creare enormi danni che riguardano:

- impossibilità di realizzare il deposito commerciale;
- calo verticale nelle vendite dei prodotti per l'agricoltura.

Più specificatamente:

a) impossibilità di realizzare il deposito commerciale

Detta struttura sarebbe dovuta sorgere sul terreno catastalmente individuato, sul foglio n. 8 del Comune di Valle di Maddaloni, dalla p.lla n. 282 di proprietà della sig.ra DELLA PERUTA Maria Concetta, sorella di Alfonso.

Da informazioni assunte su detto terreno è stato imposto il vincolo preordinato all'esproprio per mq. 1.750,56 per la realizzazione della più volte citata arteria a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero".

Tale mancata realizzazione si ripercuoterà sicuramente sull'attività commerciale messa in essere dal sig. DELLA PERUTA Alfonso in quanto non sarà possibile concretizzare tutte le misure di sicurezza imposte dalla legge in quanto ai presidi sanitari e non sarà possibile l'utilizzo di automezzi pesanti per lo scarico dei prodotti.

b) calo verticale vendita dei prodotti per l'agricoltura

Conseguentemente alla mancata realizzazione del deposito commerciale si verificherà certamente una diminuzione nelle vendite dei prodotti in quanto non sarà possibile nella struttura attuale procedere alla messa in opera di tutte le norme di sicurezza richieste dalla normativa in materia.

Inoltre, con la realizzazione dell'arteria a scorrimento veloce, l'attuale deposito nel quale il sig. DELLA PERUTA esercita la sua attività commerciale, non sarà più agevolmente raggiungibile e, pertanto, l'attuale consistente clientela, acquisita con enormi sacrifici nel corso di tanti anni di attività, preferirà servirsi di altri distributori di prodotti per l'agricoltura; più facilmente raggiungibili anche con mezzi di trasporto precari; ancora, la totalità degli acquirenti occasionali andrà persa in quanto sarà portata a servirsi della strada a scorrimento veloce e non già dell'attuale strada Sannitica.

I provvedimenti impugnati sub a) e b), sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART.11 DEL DPR 08/06/01 N.527 AGGIORNATO CON D.LGS 27/12/02 N.302. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.241/90. Tale articolo recita testualmente: "Al proprietario del bene sul quale si intende approvare il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del Consiglio di Comunale".

Orbene, nel caso di specie, le Autorità e le Amministrazioni procedenti, hanno ommesso di inviare alla ricorrente l'avviso dell'avvio del procedimento di cui si controverte.

I Giudici amministrativi, negli ultimi anni (vedasi, per tutte, T.A.R. Lazio, sez. I - ter, 28/07/2001, n. 6851), hanno dato particolare enfasi e risalto al principio di partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, previsto in linea generale dagli articoli 7 ed 8 della Legge 241/1990. La giurisprudenza ha ritenuto che sia necessario dare un contenuto sostanziale e non solo formale alla partecipazione al procedimento, sottolineando come per le amministrazioni sia un preciso onere, cui corrisponde un simmetrico diritto, rendere pienamente partecipe e coinvolto il cittadino nelle decisioni da adottare. Ciò affinché il cittadino possa rappresentare agli Enti tutti i suoi interessi oppositivi o pretensivi, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, ma anche allo scopo di consentire all'Amministrazione procedente di tenere effettivamente conto di tutti gli interessi in gioco, svolgendo così la necessaria comparazione tra l'interesse pubblico da conseguire e la corrispondente comprensione di quello privato.

La buona Amministrazione, infatti, pretende che le decisioni delle amministrazioni pubbliche debbano perseguire l'interesse pubblico con il minore sacrificio possibile delle posizioni dei privati. Ma, per ottenere questo fine, occorre che i privati possano esprimere le loro valutazioni nel corso del procedimento.

L'unanime giurisprudenza amministrativa più recente, dunque, ha ritenuto che il principio della partecipazione al procedimento sia inderogabile, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario. Sul punto è intervenuto, peraltro, lo stesso Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito che ha chiarito: " **l'obbligo della**

Pubblica Amministrazione di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 7/8/1990 N. 241 sussiste anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto di opere pubbliche. (Art. 1 L. 3/1/78 N. 1) TAR Campania- Napoli sentenza N. 13494 del 12.11.03- Sez V; Giurisprudenza consolidata cfr. per tutte CDS Ap. 24.1.00 n. 2 e 15.9.99 n. 14.

Come osserva il Consiglio di Stato nel parere dell'adunanza generale in data 29 marzo 2001, per le varianti generali ai piani urbanistici, la trasmissione dell'avvio del procedimento non si rende né opportuna, né è da considerazione concretamente possibile, dal momento che difficilmente si potrebbero individuare i singoli proprietari coinvolti (sicché, comunque, l'avviso dell'avvio del procedimento avverrebbe in forma cumulativa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 241/1990). Al contrario, nel caso di variante per la realizzazione di una singola opera pubblica o, comunque, di variante generale che prevede la realizzazione di opere pubbliche riconducibili ai singoli proprietari, la necessità di inviare l'avviso personale di avvio del procedimento appare adempimento doveroso e corrente con i citati principi di partecipazione al procedimento amministrativo.

L'intento dell'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 302/2002, dunque, è quello di rendere concreto il rispetto del principio di partecipazione; attraverso, tuttavia, forme e procedure molto veloci, si da non rallentare oltre misura il fluire del procedimento ablatorio.

Dunque, prima di approvare il provvedimento dal quale derivi l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, occorre indicare l'avviso dell'avvio del procedimento al proprietario dell'immobile

da individuare secondo la disciplina dell'art. 3, comma 2 e 3 del più volte citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 302/2002.

Con riferimento alle modalità procedurali per l'effettuazione delle comunicazioni, il comma 1 dell'art. 11 prevede alla lettera a) la fattispecie innanzi richiamata: riguarda il caso dell'adozione di una variante al piano regolatore, necessaria per la realizzazione di una singola opera pubblica.

In questo caso la comunicazione di avvio del procedimento di opposizione del vincolo preordinato all'esproprio deve necessariamente essere effettuata, almeno venti giorni prima non della delibera del Consiglio Comunale, come è scritto nella disposizione, ma della seduta al cui ordine del giorno è prevista l'approvazione della relativa delibera.

Nel caso di specie, si ripete, la ricorrente nella qualità di detta proprietaria interessata alla variante per la realizzazione dell'opera pubblica sopra descritta, non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito a tale vincolo. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

2) VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.241/90, VIOLAZIONE DELLA LEGGE URBANISTICA FONDAMENTALE N.1150/1942 E SUCC. MOD. ED INTEGR. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

I provvedimenti impugnati, come si è riferito in narrativa, comportano una variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Valle di Maddaloni (e cioè del Programma di Fabbricazione). Orbene, un'approvazione di variante ad uno strumento urbanistico deve essere preceduto, quando ne ricorrono i presupposti come nella fattispecie, dal parere della Commissione Edilizia Comunale integrata Ambientale. Non solo!!! La relativa

delibera del Consiglio Comunale di adozione di variante deve essere dapprima pubblicata all'Albo Comunale per un minimo di trenta giorni, (per consentire ai cittadini di prenderne visione e presentare osservazioni) e solo dopo il prescritto termine di trenta giorni la stessa delibera può essere approvata in via definitiva dal medesimo Consiglio Comunale e trasmessa alla Regione per i provvedimenti consequenziali. Nel caso di specie, tali fasi propedeutiche e garantiste, sono del tutto mancate.

Da qui, le dedotte censure di cui in rubrica del presente motivo.

3) VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.349/1986, VIOLAZIONE DEL DPCM N.377/88, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Con i provvedimenti impugnati, è stato approvato il progetto che prevede, la realizzazione di nuova strada a completamento della predetta strada a scorrimento veloce già realizzata, denominata "Fondo Valle Isclero". Orbene, un siffatto progetto, prima della definitiva approvazione, andava preventivamente sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Ed infatti, il DPCM n.377/88 prevede, all'art.1, che "sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986 n.349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:...(omissis)....

G) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500m di lunghezza; **autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili sono attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietate tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane o tratti di essa, a**

quattro o più corsie raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie (così sost. Dal D.P.R. 11/02/1998);

2) la medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse; si applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio”.

La procedura, per la V.I.A di un'erigenda strada, come quella di cui si controverte, a mente dell'art. 6 della L. 349/86, del D.P.C.M. 27/08/88, nonché del successivo D.P.C.M. del 27/12/88, prevede i seguenti passaggi procedurali.

Come viene ben chiarito nel manuale di Diritto Urbanistico- Autore Mengoli- Ed. Giuffrè, *siffatti progetti devono essere comunicati, dai soggetti istituzionali procedenti, al Ministro dei Beni Culturali e Ambientali e alla Regione territorialmente interessata, accompagnati dalla indicazione dettagliata dell'intervento.*

Il Ministro dell'Ambiente, sentita la Regione e di concerto con il Ministro dei Beni Culturali e Ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il progetto riprende l'iter per la sua autorizzazione.

Orbene, nel caso di specie, le parti resistenti, non hanno attivato siffatta procedura. Esse, infatti, non hanno comunicato preventivamente il progetto approvato ai predetti Ministeri e alla Regione Campania chiedendo a questi di pronunciarsi sulla

compatibilità ambientale della opera da realizzare. Tale omissione ha comportato, dunque, che il progetto impugnato, è stato approvato in mancanza della prescritta organi istituzionali competenti.

Ne consegue, pertanto, per tale verso, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Di conseguenza, gli atti impugnati risultano illegittimi perché adottati e approvati in mancanza di atto che è formale endoprocedimentale indispensabile previsto come obbligatorio.

4) VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 349/1986, VIOLAZIONE DEL D.P.C.M. N. 377/88, VIOLAZIONE DEL D.L. 14/11/03 N.315, VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.303/03.

Si è detto, dunque, che le Amministrazioni resistenti, prima di adottare gli atti impugnati avrebbero dovuto acquisire preventivamente dai suddetti soggetti istituzionali la valutazione dell'impatto ambientale.

Qualora si ritenga, poi, ma lo si esclude per le ragioni illustrate nel precedente motivo, che, nel caso di specie, tale valutazione non sia necessaria, in quanto la stessa sarebbe stata già effettuata dai predetti soggetti nella fase di realizzazione del tratto stradale iniziale della Fondo Valle Isclero, e che quindi la precedente valutazione rende superflua e non necessaria un'ulteriore valutazione di impatto ambientale nel tratto stradale finale da realizzare, si osserva quanto segue:

Con sentenza n.303/03, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.19, comma 2 del d.lgs n. 190/02, (attuativo della legge n.443/01 conosciuta come legge obiettivo), nella parte in cui, per le infrastrutture per le quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse

regionale, non prevedeva che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) fosse integrata da componenti designati dalle Regioni. Di conseguenza, il legislatore, con l'art.1 del d. l. 14/11/03 n.315, ha dovuto modificare l'articolo in questione prevedendo una composizione costituzionale corretta della commissione. Ne consegue che l'attività svolta dalla Commissione speciale VIA nella composizione costituzionalmente illegittima, in relazione alla strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" della quale gli atti qui impugnati ne prevedono il completamento funzionale, deve essere ripetuta nella nuova composizione, relativamente alla strada da realizzare prevista dal progetto approvato in tale sede impugnato.

5) VIOLAZIONE DELL'ART97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' NEI PRESUPPOSTI, OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI ASSOLUTO RILIEVO, DIFETTO D'ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Nella premessa del ricorso, si è rappresentato l'enorme danno che subirebbe la ricorrente dagli adottati provvedimenti impugnati.

Orbene, è noto il principio generale secondo cui le Amm.ni pubbliche debbano perseguire l'interesse pubblico con il minore sacrificio possibile della posizione dei privati. Nella fattispecie, si tratta di verificare se la scelta operata dai resistenti e quindi il progetto approvato, risulti essere la migliore soluzione possibile e se invece è realizzabile una soluzione diversa che comporti un minor sacrificio dei privati. Ebbene, all'uopo, corre l'obbligo precisare quanto segue. Dopo vari progetti di tracciati alternativi, con l'Accordo di Programma del 15/09/03 è stata approvata una ultima soluzione progettuale del tracciato viario. Questa prevede il prolungamento della strada suddetta in modo da avere oltre

all'uscita sulla SS 265 posta a Nord del paese (6,0km più avanti) un'altra uscita posta proprio a fronte del centro storico del paese.

L'inserimento della strada "Fondo valle Isclero" sulla SS 265 avverrebbe con uno svincolo sopraelevato che andrebbe ad occupare, peraltro, quasi tutta l'area di proprietà Della Peruta.

Orbene, si versa in atti perizia tecnica di parte, dalla quale emerge che siffatta scelta progettuale adottata appare la meno indicata e che invece sarebbe stata più rispondente all'interesse pubblico e meno gravosa per i privati, l'altra ipotesi di progetto dapprima scelta e poi scartata. Di seguito, si riportano le argomentazioni tecniche del perito di parte, l'ing. Vittorio D'Andrea, che fanno parte integrante del presente ricorso: **"La scelta progettuale adottata, a parere dello scrivente appare la meno indicata per più di una motivazione.**

Tali motivazioni possono sintetizzarsi in pochi sostantivi: *ambientale, pregiudizievole, inopportunità, disagio economico.*

1. Il tracciato di progetto va ad interessare il territorio più prossimo al centro, con evidenti problemi di carattere *ambientali*;
2. L'ipotesi adottata va a creare uno svincolo stradale sopraelevato a ridosso delle abitazioni esistenti, e da realizzare, arrecando *grave pregiudizio* alle stesse;
3. Lo svincolo progettato diventerebbe *inopportuno, superfluo* in quanto *già esiste uno svincolo* per il paese 6 km prima;
4. Perché il nuovo tracciato e relativo svincolo verrebbe a declassare di importanza il tratto della strada statale 265 esistente, creando un *grave disagio economico* sia per le famiglie che vivono lungo la statale e che ottengono un reale sostentamento dall'attività commerciale ivi esercitata dei

prodotti agricoli di propria coltivazione, sia per le altre attività economiche e commerciali che ivi già esistono.

- Per quanto attiene il punto A si deve ribadire quanto segue.

E' opportuno fare delle considerazioni preliminari, senza le quali qualsiasi ragionamento potrebbe non avere il giusto riconoscimento.

In particolare

- L'intero paese si sviluppa a ridosso di un versante collinare e si affaccia su una vallata di rara bellezza.
- La vallata esistente è percorsa dalla SS. 265 che collega le provincie di Benevento e Caserta.
- Sul versante opposto al paese a ridosso della SS.265 esiste una rete stradale di recente realizzazione denominata "Via Votta", che è stata posizionata quasi alla base del versante collinare opposto al centro urbano.
- La vallata risulta attraversata, per il tratto a ridosso del centro, da un'altra strada a servizio della zona industriale.

Pertanto da tali considerazioni si deduce che il nuovo assetto viario di progetto della strada "Fondo Valle Isclero" non ha un interesse strategico, in quanto terminerà a Valle di Maddaloni, né interesse economico, anzi verrebbe a distruggere le attività esistenti lungo la statale.

Inoltre tale strada verrebbe ad inserirsi in una vallata già percorsa da due strade a scorrimento veloce, creando, così, una fitta rete di strade e superstrade a varie quote, che stravolgerebbe l'intero contesto territoriale.

La previsione progettuale in oggetto comporterebbe l'esistenza di ben tre reti stradali, una a ridosso dell'altra, le quali, anche ai fini

idrogeologici, provocherebbero sicuramente un negativo impatto ambientale.

Infatti le tre reti stradali creerebbero dei nuovi invasi che in caso di fenomeni di frana avrebbero effetti non certamente positivi per i residenti.

La strada di progetto si sviluppa per il tratto fronteggiante il centro urbano proprio a ridosso dello stesso centro.

Tale posizionamento creerà un impatto ambientale grave se si pensa che le operazioni di movimento terra e di costruzione provocheranno emissioni di particelle nell'area dal centro storico.

Nella fase di esercizio la vicinanza col centro creerà ancora maggior danno per gli enormi scarichi degli idrocarburi.

Se non viene allontanato dal centro, detto tratto stradale avrà sempre un nocivo impatto ambientale e non sarà sufficiente qualsiasi tipo di barriera si voglia creare, per ridimensionare l'impatto negativo.

Inoltre, il settore più elevato del versante, in cui si trova ubicata la zona in oggetto, è praticamente privo di rete idrografica, in quanto la realizzazione della strada di piano a sud della SS.265 crea seri ostacoli al naturale deflusso delle acque superficiali.

La elevata disponibilità di acque meteoriche derivanti dalla cospicua quantità di pioggia che interessa la zona, fanno ritenere che il deflusso superficiale temporaneo sarà molto articolato.

Una buona porzione di quest'acqua, allo stato non potrà essere assorbita dagli apparati radicali, soprattutto della componente arborea ed arbustiva della vegetazione che sarà quasi completamente eliminata, e, in quanto ci saranno moltissime superfici trattate.

Ancora, le principali azioni connesse alla realizzazione delle opere sono quelle relative alla produzione di polveri ed al rumore.

Tali azioni saranno sempre presenti.

La loro inalazione per periodi prolungati può provocare malattie polmonari.

Il rischio di contrarle, data la loro vicinanza al centro, è, ovviamente e principalmente per i residenti.

Anche dal punto di vista paesaggistico l'intervento progettato ha un impatto prettamente negativo.

Esso può caratterizzare negativamente e profondamente il paesaggio attuale.

Detto paesaggio è rinomato in tutta la Regione Campania, se non in tutta Italia, per la presenza di elementi caratterizzanti una naturale simbiosi di elementi architettonici, testimonianza di opere d'arte come i "Ponti della Valle", collegati storicamente con il "Palazzo Reale" di Caserta, con elementi naturali, quali la flora esistente.

Già l'attuale rete stradale non ha certo un buon impatto visivo, figuriamoci la nuova rete da inserire.

Il paesaggio, poi, sarebbe deturpato irrimediabilmente da questo intervento.

L'intera vallata, ricca di essenze arboree pregiate, curata nella manutenzione dei campi di semina, e arricchita da interventi edilizi, di modesto impatto visivo, è ancora un paesaggio di riguardo.

Le due reti viarie già esistenti vengono, a stento, nascoste alla visuale prospettica.

L'inserimento di svincoli quasi autostradali, con rete viaria in soprelevata deturperebbero per sempre un patrimonio dei cittadini Vallesi.

Si verrebbe, inoltre, a creare un altro tipo di inquinamento: quello **acustico**.

Il rumore è l'aspetto più inquietante della intera opera.

Si tenga presente che sia l'innesto sulla SS.265 che il tratto a fronte del centro della strada di progetto avvengono in linea d'area quasi a ridosso del centro storico.

Nessuna ipotesi di barriere al rumore renderà sicuro l'intervento sotto questo aspetto, sia in fase di realizzazione dell'opera che in fase di esercizio.

- **Relativamente al punto 2**, è opportuno precisare che il tracciato stradale proposto creerà opere aventi un ingombro massimo posto a distanza non inferiore a 15.00 metri, così come dichiarato dall'ing. Fuschini Angelo, dirigente del Settore infrastrutture della Provincia di Benevento. Ciò sicuramente comporterà un **danno** non lieve alla proprietà, in quanto la stessa sarà privata di ogni diritto di intervento con opere di miglioramento dei manufatti esistenti.

Infatti l'arteria da realizzare sarà una strada extraurbana di tipo C. Secondo il D.Leg. 30/04/92 nr. 285, art. 16, comma 1, sarà impossibile per i proprietari realizzare qualsiasi tipo di intervento migliorativo del fabbricato e del fondo, in quanto gli stessi verranno a trovarsi giusto nel cuore della rete stradale di svincolo, con un conseguente deprezzamento dell'immobile.

Si potrà, quindi, dire che l'immobile potrà rimanere solo così nello stato in cui si trova. Non potranno eseguirsi opere di miglioramento quali recinzione, canalizzazioni sul fondo, impiantare alberi, ampliare l'edificio, anche se permesso dal regolamento locale, in

quanto si troverebbero a distanza inferiore a quella consentita dal D.Leg.

Inoltre altro elemento non meno importante è che la progettazione proposta prevede l'ingresso alla proprietà Della Peruta dalla SS 265 soltanto dal punto ove è posizionato l'innesto dello svincolo della strada extraurbana.

Orbene, tale che chiunque volesse entrare nella proprietà rischierà continuamente per la propria incolumità.

Non è assolutamente possibile che oltre ad essere depauperata della intera proprietà, l'istante debba anche subire un coinvolgimento nella responsabilità per la pubblica e privata incolumità derivante da un accesso al fondo che, a parere dello scrivente, appare rischiosissimo, oltre al fatto che non è rispondente ai requisiti tecnici e di sicurezza.

In ultimo, lo svincolo progettato danneggerà un unico appezzamento di terreno che, essendo a ridosso del paese, ha tutte le caratteristiche di un terreno a suscettibilità edificatoria, come risulta dalla sentenza della Cassazione del 08/07/1980, che si allega, e come si evince anche dalle planimetrie allegate.

In queste appare evidente la posizione baricentrica del lotto rispetto agli altri appezzamenti limitrofi, che hanno quasi tutti suscettibilità edificatoria.

- *Per quanto riguarda il punto 3, si deve precisare che il nuovo svincolo, venendosi a trovare troppo a ridosso del centro abitato creerebbe, tra l'altro, anche un relitto stradale della SS 265, di non facile riutilizzo.*

Ci sarebbe, infatti, almeno un tratto di 300mt. di strada della SS.265 che sarà interrotto e fungerà da strada privata per accedere ad un solo fondo agricolo.

Verrebbero a crearsi, così facendo, una serie di relitti fondiari, occupati da edifici residenziali esistenti e da realizzare, (si ricordi che tali suoli sono stati oggetto di richieste di permessi di costruire) con la impossibilità reale di avere accessi funzionali e adeguata vivibilità per i residenti.

Si tenga presente che già la realizzazione di una più modesta rete stradale (alle spalle dell'area in oggetto) ha provocato uno stravolgimento del contesto territoriale.

In definitiva, non è chiaro il motivo per cui la progettazione della nuova strada non sia stata ubicata nella posizione già individuata con la precedente soluzione.

Infatti in tal caso si sarebbe potuto sfruttare una diversa immissione sulla SS265.

Ciò avrebbe comportato sicuramente un migliore sfruttamento della rete veicolare, con un minimo impatto ambientale.

Sulla scorta delle esperienze di carattere urbanistico, non è condivisibile nemmeno la giustificazione tecnica che l'ing. De Maria, progettista della rete stradale, ha dato in occasione dell'Accordo di programma.

Nel merito il Sindaco del Comune di Valle di Maddaloni, in sede di Accordo di Programma, esprimeva perplessità circa la posizione troppo a ridosso del centro abitato e, quindi, notevolmente "impattante" dal punto di vista percettivo.

A tal uopo l'ing. De Maria rispondeva che la scelta progettuale.....*scaturiva sostanzialmente dalla necessità di porre in essere un tracciato che evitasse l'attraversamento delle*

programmate aree PIP.....oltre che dalla necessità di effettuare opere costose per adeguare la rete stradale esistente.

Al riguardo si deve evidenziare che, invece, le reti viarie esistenti nell'area PIP in corso di realizzazione potrebbero tranquillamente assorbire lo svincolo della bretella di progetto, senza arrecare danni ad altre proprietà.

Si deve ancora ribadire che detti interventi vanno proprio a realizzarsi in quegli ambiti ove è possibile sfruttare anche le reti viarie perimetrali al PIP in corso di realizzazione, ben lontane dal centro abitato, vedi via Votta .

Al riguardo si deve precisare che le tesi negative dei tecnici responsabili in merito alla delocalizzazione dello svincolo più vicino alla zona collinare, non sono suffragate, comunque, da studi approfonditi, né certificazioni tecniche da parte di enti di valenza nazionale.

Nella fattispecie si deve contestare l'asserto del progettista, il quale in sede di accordo di programma ha dichiarato incompatibile la rete viaria esistente del PIP con le caratteristiche di strada tipo "C", quale dovrebbe essere quella in progetto. In merito il progettista non ha prodotto alcuno studio atto a suffragare le sue argomentazioni in termini di flussi veicolari.

Evidenzia, invece, a supporto, ipotetiche incompatibilità con le misure di salvaguardia poste dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, delle quali nell'accordo di programma non sono stati riportati adeguati dettagli tecnici, ma soltanto riferimenti verbali del tecnico circa verifiche preliminari di cui non sono state riportate documentazioni a corredo.

Altra contestazione che si deve fare al tecnico progettista è quella dell'accantonamento dell'ipotesi di utilizzo di Via Votta, in quanto

comportava opere di adeguamento del sottopasso stradale esistente, a suo parere, alquanto costose, senza che lo stesso tecnico allegasse però alcuna dimostrazione tecnica a supporto.

Inoltre lo stesso tecnico dichiarava che la soluzione di via Votta avrebbe comportato una ricaduta negativa in termini di peso sociale per le attività agricole esistenti.

A parere dello scrivente è tutta da dimostrare tale asserzione, senza tener presente che la soluzione adottata va, comunque, a stravolgere le attività agricole esistenti, per le quali sono in corso di rilascio numerosi permessi ed autorizzazioni.

- **Per quanto riguarda il punto A**, ancora di più si deve rilevare il danno che la progettazione prevista provoca all'attività commerciale esercitata sul terreno interessato dallo svincolo, in quanto verrebbero a mancare i requisiti per l'attività stessa.

Inoltre il nuovo tracciato e relativo svincolo andrebbero a creare un grave disagio economico principalmente per i residenti lungo la SS 265 tra cui la ricorrente.

Questi si troverebbero di punto in bianco a vivere lungo un tratto della statale che non avrebbe più lo stesso flusso automobilistico.

E poiché questi hanno come unico sostentamento soltanto l'attività commerciale derivante dalla vendita dei prodotti agricoli di propria coltivazione, si può immaginare la grave situazione economica in cui si potranno ritrovare.

CONCLUSIONI

A parere dello scrivente, visti i problemi di carattere ambientale che detto tracciato comporta; accertato il reale pregiudizio che lo stesso provoca non soltanto alla proprietà Della Peruta; verificata

l'esistenza di un altro svincolo già esistente giustamente lontano dal centro urbano, che rende superfluo quello de quo; accertato il notevole danno economico che lo stesso provoca per le attività presenti lungo la zona, si ritiene inopportuna la realizzazione di detta arteria di strada.

Un'alternativa potrebbe essere quella del precedente tracciato, il quale attraversava un'area già dotata di opere di infrastrutture, collegandosi alla SS 265, ben lontana dal centro abitato, con notevoli benefici per i residenti, sia di carattere ambientale, che funzionale.

La precedente soluzione appare più confacente anche con l'orografia dei luoghi e, infine, renderebbe più funzionali le reti stradali esistenti a ridosso di detta area, senza alterare minimamente sia i caratteri socioeconomici, che ambientali di tutta la fascia territoriale a ridosso della statale e fronteggiante il centro storico del paese.”

Ove necessario, si chiede che venga nominato il CTU che accerti e verifichi quanto addotto dal Consulente di parte, il quale ha argomentato in contrapposizione alle argomentazioni tecniche adottate dal progettista incaricato dai resistenti.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI

Nella denegata ipotesi, il ricorso de quo, tendente principalmente all'annullamento dei provvedimenti impugnati, non venisse accolto, si chiede sin d'ora, con la presente istanza, che alla ricorrente vengano riconosciuti i danni appresso specificati, valutati e quantificati da apposita perizia tecnica di parte, redatta dal dr. agr. Nicolino Stranges, le cui argomentazioni fanno parte integrante dell'istanza de qua.

“Il sig. DELLA PERUTA Alfonso in conseguenza del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni di proprietà della sorella procura un danno commerciale considerevole per l'attività praticata sia per la mancata realizzazione del deposito sia per lo spostamento dell'attuale traffico (dalla statale Sannitica sulla strada a scorrimento veloce “Fondo Valle Isclero”).

Il sig. DELLA PERUTA subirà un danno immediato, detto anche danno emergente, da quello futuro, detto lucro cessante, poiché procurerà una considerevole diminuzione del reddito futuro.

Intanto, lo stesso ha raggiunto un importante avviamento commerciale inteso come l'attitudine che presenta l'azienda, entrata nella sua fase dinamica, fornitrice di un reddito certamente superiore a quello ordinario in zona.

Tale situazione è frutto della correttezza dell'amministrazione, del tipo di personale, della posizione topografica dell'azienda rispetto al mercato, del tipo di licenza d'esercizio, della propaganda che è stata fatta in maniera più o meno capillare, dei marchi di fabbrica riservati in esclusiva all'azienda, dei tipi di prodotti venduti (specialità antiparassitari richieste dalle esigenze degli agricoltori, ecc.).

Tutti questi fattori hanno influito sulla clientela dell'azienda, considerata sia nella quantità sia nella qualità.

È evidente che una scelta e nutrita clientela consente non solo un maggior volume di vendita (rispetto ad altre aziende similari in luogo) ma anche di imporre prezzi di vendita inferiori a quelli praticati, per medesimi prodotti, dalle altre aziende analoghe della zona.

Tutto questo, logicamente comporta delle spese: per propaganda, licenza d'esercizio e, quindi, nel computo del reddito annuo

dell'impresa tali spese devono essere considerate per la loro quota di incidenza annua.

Fattore limitante dell'azienda è costituito dai locali non completamente idonei come già specificato nelle pagine precedenti.

Onde procedere alla determinazione del danno, si è del parere di effettuare una doppia stima: determinazione attuale dell'avviamento commerciale e determinazione futura dello stesso avviamento commerciale sempre inerente alla attività praticata dal sig. Della Peruta.

La stima per l'"avviamento commerciale" è, in genere richiesta per questi scopi:

- compravendita di aziende industriali, commerciali, ecc.;
- successione ereditaria;
- divisione fra soci;
- accorpamento di altre aziende;
- nel caso di espropriazione per pubblica utilità;
- nel caso di perdita dell'avviamento.

Nel caso di specie, ovviamente, la stima riguarderà proprio la perdita dell'avviamento commerciale.

La valutazione dell'avviamento si verifica per le aziende che sono in attività da anni, cioè riguarda aziende che sono già affermate sul mercato.

L'avviamento in questione è noto dalla consistenza di diversi fattori e l'organizzazione aziendale, la qualità riconosciuta del prodotto, la vasta clientela, il nome della ditta conosciuto ed affermato, ecc..

PARTE QUINTA: VALUTAZIONE DANNO

I fattori che confluiscono nella determinazione del danno dell'avviamento commerciale dell'attività praticata dal sig. DELLA PERUTA sono i seguenti:

- a) determinazione del reddito annuo;
- b) determinazione della durata probabile espressa in anni della situazione favorevole all'avviamento;
- c) ricerca del saggio di capitalizzazione;
- d) risoluzione della formula: $V. \text{ Avviamento} = Rn \frac{q^n - 1}{r q^n}$

1) la determinazione del reddito annuo si ottiene dalla differenza tra i ricavi e le spese. Dall'esame di tutta la documentazione messa a disposizione dello scrivente, si è potuto appurare che il reddito annuo dell'azienda di proprietà del sig. DELLA PERUTA Alfonso si attesta intorno ai 75.000,00 Euro;

2) la determinazione della durata probabile espressa in anni della situazione favorevole all'avviamento, dipende da tanti fattori, in genere si considera una durata media da 15 a 20 anni;

3) la ricerca del saggio di capitalizzazione è operazione assai difficile; è influenzato dal tipo di impresa, dal reddito fornito e dal suo patrimonio. Nel caso in esame, trattandosi di un'azienda con una consolidata clientela, con un bacino di utenza abbastanza ampio in un contesto favorevole per la vendita dei prodotti commercializzati, si è del parere che il saggio di capitalizzazione adottabile possa essere individuato al 6%. Avendo individuato tutti gli elementi indispensabili si può procedere all'individuazione dell'avviamento commerciale attuale dell'attività praticata dal sig. DELLA PERUTA, attraverso la risoluzione della già citata formula:

$$\text{Valore Avviamento} = \text{Euro } 75.000,00 \times \frac{q^{20} - 1}{0,06 \times q^{20}}$$

$$\text{Euro } 75.000,00 \times 11,47 = \text{Euro } 860.250,00$$

Tale valore di avviamento commerciale si riferisce alla situazione attuale dell'azienda.

Ove mai sarebbe stato consentita la realizzazione del deposito sul terreno oggetto di espropriazione, tale entità avrebbe avuto un considerevole incremento, prudenzialmente stimato intorno al 20% dell'attuale valore di avviamento commerciale.

Da tanto scaturisce che, attualmente, il valore commerciale dell'azienda di proprietà del sig. DELLA PERUTA è stimato in Euro 1.032.300,00 (Euro 860.250,00 + 20%).

Per la determinazione del danno che verrà procurato all'attività praticata dal sig. DELLA PERUTA a seguito della realizzazione dell'arteria a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero, occorrerà determinare il valore di avviamento commerciale successivamente al verificarsi di tale evento.

In ultima analisi si potrebbe stimare la perdita completa dell'avviamento per le considerazioni espresse nelle pagine precedenti.

Pur tuttavia, in considerazione dello stato commerciale dell'azienda in questione consolidatosi negli anni per la serietà nella

gestione, per i rapporti di fiducia con la clientela, si può prevedere un calo dell'attuale valore di avviamento commerciale stimato intorno all'80% e, pertanto, il futuro valore di avviamento commerciale è stabilito in Euro 206.460,00 (1.032.000,00 - 80%).

In conclusione, il danno che dovrà essere supportato dal sig. DELLA PERUTA Alfonso a seguito della realizzazione dell'arteria a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero viene stimato in Euro 825.840,00 (Euro 1.032.000,00 + Euro 206.460,00).

PARTE SESTA: RISULTANZE CONCLUSIVE

Lo scrivente termina la presente relazione di stima esponendo le seguenti risultanze conclusive.

- il sig. DELLA PERUTA Alfonso è titolare di un'attività commerciale che riguarda la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti per l'agricoltura compresi i fitofarmaci (presidi sanitari di I, II, III e IV classe);
- attualmente tale attività viene svolta in una struttura estesa circa 200 metri quadrati posta sulla Via Sannitica al n. 178;
- tale attività è iniziata fin dal 1937 dal genitore dell'attuale titolare, con l'acquisizione di una considerevole clientela non solo locale ma anche e soprattutto proveniente da tutta la Valle Telesina;

- l'azienda in questione ricade in un vasto territorio vocato particolarmente alle attività agricole di grande valore produttivo (viticoltura, tabacchicoltura, frutticoltura, orticoltura);
- per esigenze commerciali e per la prescrizione di sicurezza imposte dalla normativa in materia di presidi sanitari, si è resa necessaria la costruzione di un deposito più ampio in zona distante dal centro abitato individuata dalla p.lla n. 282 del foglio n. 8 in Valle di Maddaloni di proprietà della sorella DELLA PERUTA Maria Concetta;
- con Deliberazione del 10 ottobre 2003 il Consiglio Comunale di Valle di Maddaloni ha ratificato l'accordo di programma sottoscritto in data 15/09/2003 relativo alla realizzazione della strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" – Lavori di Completamento Funzionale dell'arteria in direzione Valle di Maddaloni S.S. 265;
- in conseguenza è stato imposto di fatto il vincolo preordinato all'esproprio sulla cennata p.lla n. 282 e, pertanto, non potrà essere realizzato il deposito necessario all'attività praticata dal sig. DELLA PERUTA Alfonso;
- oltre all'impossibilità di costruire il deposito con conseguenze negative sull'azienda, con la realizzazione dell'arteria a scorrimento veloce, si verificherà la caduta verticale nelle vendite dei prodotti soprattutto perché il sito verrà tagliato fuori da qualsiasi attività commerciale;

- il danno considerevole patito dal sig. DELLA PERUTA Alfonso viene stabilito tra la differenza del l'attuale valore dell'avviamento commerciale e quello futuro a seguito della realizzazione dell'arteria a scorrimento veloce;
- il danno stimato ammonta a complessivi Euro 825.840,00.

Ove necessario, si chiede che venga nominato il CTU, per accertare e quantificare i danni, (subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati), il quale dovrà tener conto, all'uopo, anche delle argomentazioni addotte dal consulente tecnico di parte ricorrente.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone la sospensione, o comunque l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. Si consideri, all'uopo, che una decisione di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, eviterebbe la prosecuzione della procedura ab origine illegittima e consentirebbe alle Amm.ni resistenti di rivedere e di riesaminare gli atti impugnati al fine di adottare soluzioni diverse più rispondenti all'interesse pubblico e meno gravose per i privati e, quindi, per la ricorrente.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelare e di risarcimento danni.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta mandato a margine.

Ad istanza del ricorrente e dell'Avv. Pasquale Marotta, nella sua qualità, si notifici a :

- 1) ~~Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S.Lucia, 81;~~
- 2) ~~Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S. Lucia,81;~~
- 3) Provincia di Benevento in persona del Presidente della Provincia domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento;
- 4) ~~Comune di Valle di Maddaloni (CE), in persona del Sindaco p.t. o di qualunque altro legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;~~
- 5) ~~Comune di S.Agata dei Goti (BN) in persona del legale rapp.te p.t domiciliato presso la Casa Comunale.~~

per ee 3^a
A MANI DI *Stefano Rosanna*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

MM 14 LUG. 2004

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Enzo Falco
Ufficiale Giudiziario (33)

J

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0014184 Data 15/07/2004
Oggetto RICORSO CONIGI GIAQUINTO
GIUSEPPE
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Avv. Pasquale Marotta
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216-Fax 0823/220561

Provincia

014327

*Le pale
Pubblicazioni
P. Maria Teresa*

AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

CAMPANIA -NAPOLI-

PROVINCIA DI BENEVENTO
14 LUG 2004

Ricorrono i coniugi **Giaquinto Giuseppe** nato a Valle di Maddaloni (CE) il 02.01.1958, cod. fiscale GQNGPP58AO2L591F e **ABBATELLO Carmela** nata a Caserta il 03.05.1964, cod. fiscale GBBCML64E43B963R, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine, dall'Avv. Pasquale Marotta, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli presso la segreteria del TAR adito,

Avv. Pasquale Marotta,
con la presente Vi conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.
Eleggo domicilio con Voi in NAPOLI CL

per l'annullamento previa emanazione di misure cautelari

- a) del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 272 del 10/05/04, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 17/05/04, con il quale è stato approvato l'Accordo di Programma avente ad oggetto la realizzazione delle opere di completamento funzionale della strada a scorrimento veloce denominata "Fondo Valle Isclero" in direzione Valle di Maddaloni(CE);
- b) una agli atti preordinati, connessi, e consequenziali tra i quali: 1) il predetto Accordo di Programma sottoscritto in data 15/09/03 tra Regione Campania, Provincia di Benevento, il Comune di S. Agata dei Goti (BN) e il Comune di Valle di Maddaloni; 2) la deliberazione n.29 del 10/10/03 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Valle di Maddaloni, con la quale è stato ratificato il predetto Accordo di Programma.

SEGRETERIA TAR
delegandoVi a sotto scrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento

G. Maria Teresa
ABBATELLO Carmela
T. Maria Teresa
Provincia

FATTO

Settore Avvocatura
Prot. n. 4275
Del. 14.7.04

I coniugi GIAQUINTO Giuseppe, nato a Valle di Maddaloni il 02/01/1958 e ABBATIELLO Carmela, nata a Caserta il 03/05/1964, giuridicamente in comunione legale dei beni, sono proprietari in tenimento di Maddaloni del seguente bene:

- appezzamento di terreno alla località *Votta - Annunziata* esteso complessivamente Ha 0.61.73 ed individuato sul foglio n. 8 del comune censuario di Valle di Maddaloni, dalla particella n. 214, 215, 440 e 455 (allegato n.1: stralcio planimetrico del foglio di mappa catastale ed allegato n.2: visura catastale).

Nel vigente Piano di Fabbricazione il fondo ricade in zona E (destinazione agricola) con le seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq.: 0,03 per abitazione e mc./mq.: 0,07 per pertinenze agricole;
- superficie minimo lotto: mq. 3.500;

L'intervento progettuale consiste nella realizzazione di un fabbricato rurale articolato su due livelli:

- un piano interrato destinato a deposito attrezzi e macchine agricole;
 - un piano terra destinato, in parte, alla lavorazione dei prodotti, in parte, all'abitazione.
- Con comunicazione del 06/02/2002, prot. n. 497, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle di Maddaloni informava gli istanti GIAQUINTO-ABBATIELLO che "la Commissione Edilizia Comunale nelle seduta del 25/01/2002, con verbale n. 38, ha espresso parere favorevole al progetto presentato".

Inoltre, da sempre, il predio è stato ed è destinato alla produzione di ortaggi stagionali da destinare al commercio sui mercati nazionali ed esteri.

I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI SONO ILLEGITTIMI E VANNO ANNULLATI PER I SEGUENTI

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART.11 DEL DPR 08/06/01 N.327 AGGIORNATO CON D.LGS 27/12/02 N.302. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.241/90.

Tale articolo recita testualmente: "Al proprietario del bene sul quale si intende approvare il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del Consiglio di Comunale".

Orbene, nel caso di specie, le Autorità e le Amm.ni procedenti, hanno omesso di inviare alla ricorrente l'avviso dell'avvio del procedimento di cui si controverte.

I Giudici amministrativi, negli ultimi anni (vedasi, per tutte, T.A.R. Lazio, sez. I - ter, 28/07/2001, n. 6851), hanno dato particolare enfasi e risalto al principio di partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, previsto in linea generale dagli articoli 7 ed 8 della Legge 241/1990. La giurisprudenza ha ritenuto che sia necessario dare un contenuto sostanziale e non solo formale alla partecipazione al procedimento, sottolineando come per le amministrazioni sia un preciso onere, cui corrisponde un simmetrico diritto, rendere pienamente partecipe e coinvolto il cittadino nelle decisioni da adottare. Ciò affinché il cittadino possa rappresentare agli Enti tutti i suoi interessi oppositivi o pretensivi, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, ma anche allo

scopo di consentire all'Amministrazione procedente di tenere effettivamente conto di tutti gli interessi in gioco, svolgendo così la necessaria comparazione tra l'interesse pubblico da conseguire e la corrispondente comprensione di quello privato.

La buona Amministrazione, infatti, pretende che le decisioni delle amministrazioni pubbliche debbano perseguire l'interesse pubblico con il minore sacrificio possibile delle posizioni dei privati. Ma, per ottenere questo fine, occorre che i privati possano esprimere le loro valutazioni nel corso del procedimento.

L'unanime giurisprudenza amministrativa più recente, dunque, ha ritenuto che il principio della partecipazione al procedimento sia inderogabile, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario. Sul punto è intervenuto, peraltro, lo stesso Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito che ha chiarito: " l'obbligo della Pubblica Amministrazione di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 7/8/1990 N. 241 sussiste anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto di opere pubbliche. (Art. 1 L. 3/1/78 N. 1) TAR Campania- Napoli sentenza N. 13494 del 12.11.03- Sez V; Giurisprudenza consolidata cfr. per tutte CDS Ap. 24.1.00 n. 2 e 15.9.99 n. 14.

Come osserva il Consiglio di Stato nel parere dell'adunanza generale in data 29 marzo 2001, per le varianti generali ai piani urbanistici, la trasmissione dell'avvio del procedimento non si rende né opportuna, né è da considerazione concretamente possibile, dal momento che difficilmente si potrebbero individuare i singoli proprietari coinvolti (sicché, comunque, l'avviso

dell'avvio del procedimento avverrebbe in forma cumulativa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 241/1990). Al contrario, nel caso di variante per la realizzazione di una singola opera pubblica o, comunque, di variante generale che prevede la realizzazione di opere pubbliche riconducibili ai singoli proprietari, la necessità di inviare l'avviso personale di avvio del procedimento appare adempimento doveroso e corrente con i citati principi di partecipazione al procedimento amministrativo.

L'intento dell'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 302/2002, dunque, è quello di rendere concreto il rispetto del principio di partecipazione, attraverso, tuttavia, forme e procedure molto veloci, si da non rallentare oltre misura il fluire del procedimento ablatorio.

Dunque, prima di approvare il provvedimento dal quale derivi l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, occorre indicare l'avviso dell'avvio del procedimento al proprietario dell'immobile da individuare secondo la disciplina dell'art. 3, comma 2 e 3 del più volte citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 302/2002.

Con riferimento alle modalità procedurali per l'effettuazione delle comunicazioni, il comma 1 dell'art. 11 prevede alla lettera a) la fattispecie innanzi richiamata: riguarda il caso dell'adozione di una variante al piano regolatore, necessaria per la realizzazione di una singola opera pubblica.

In questo caso la comunicazione di avvio del procedimento di opposizione del vincolo preordinato all'esproprio deve necessariamente essere effettuata, almeno venti giorni prima non della delibera del Consiglio Comunale, come è scritto nella disposizione, ma della seduta al cui ordine del giorno è prevista l'approvazione della relativa delibera.

Nel caso di specie, si ripete, la ricorrente nella qualità di detta proprietaria interessata alla variante per la realizzazione dell'opera pubblica sopra descritta, non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito a tale vincolo. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

2) VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.241/90, VIOLAZIONE DELLA LEGGE URBANISTICA FONDAMENTALE N.1150/1942 E SUCC. MOD. ED INTEGR. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

I provvedimenti impugnati, come si è riferito in narrativa, comportano una variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Valle di Maddaloni (e cioè del Programma di Fabbricazione). Orbene, un'approvazione di variante ad uno strumento urbanistico deve essere preceduto, quando ne ricorrono i presupposti come nella fattispecie, dal parere della Commissione Edilizia Comunale integrata Ambientale. Non solo!!! La relativa delibera del Consiglio Comunale di adozione di variante deve essere dapprima pubblicata all'Albo Comunale per un minimo di trenta giorni, (per consentire ai cittadini di prenderne visione e presentare osservazioni) e solo dopo il prescritto termine di trenta giorni la stessa delibera può essere approvata in via definitiva dal medesimo Consiglio Comunale e trasmessa alla Regione per i provvedimenti consequenziali. Nel caso di specie, tali fasi propedeutiche e garantiste, sono del tutto mancate.

Da qui, le dedotte censure di cui in rubrica del presente motivo.

3)VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.349/1986, VIOLAZIONE DEL DPCM N.377/88, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Con i provvedimenti impugnati, è stato approvato il progetto che prevede, la realizzazione di nuova strada a completamento della predetta strada a scorrimento veloce già realizzata, denominata "Fondo Valle Isclero". Orbene, un siffatto progetto, prima della definitiva approvazione, andava preventivamente sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Ed infatti, il DPCM n.377/88 prevede, all'art.1, che "sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986 n.349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:...(omissis)....

G) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili sono attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietate tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane o tratti di essa, a quattro o più corsie raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie (così sost. Dal D.P.R. 11/02/1998);

2) la medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse; si applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio".

La procedura, per la V.I.A di un'erigenda strada, come quella di cui si controverte, a mente dell'art. 6 della L. 349/86, del D.P.C.M. 27/08/88, nonché del successivo D.P.C.M. del 27/12/88, prevede i seguenti passaggi procedurali.

Come viene ben chiarito nel manuale di Diritto Urbanistico- Autore Mengoli- Ed. Giuffrè, *siffatti progetti devono essere comunicati, dai soggetti istituzionali procedenti, al Ministro dei Beni Culturali e Ambientali e alla Regione territorialmente interessata, accompagnati dalla indicazione dettagliata dell'intervento.*

Il Ministro dell'Ambiente, sentita la Regione e di concerto con il Ministro dei Beni Culturali e Ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il progetto riprende l'iter per la sua autorizzazione.

Orbene, nel caso di specie, le parti resistenti, non hanno attivato siffatta procedura. Esse, infatti, non hanno comunicato preventivamente il progetto approvato ai predetti Ministeri e alla Regione Campania chiedendo a questi di pronunciarsi sulla compatibilità ambientale della opera da realizzare. Tale omissione ha comportato, dunque, che il progetto impugnato, è stato approvato in mancanza della prescritta organi istituzionali competenti.

Ne consegue, pertanto, per tale verso, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Di conseguenza, gli atti impugnati risultano illegittimi perché adottati e approvati in mancanza di atto che è formale endoprocedimentale indispensabile previsto come obbligatorio.

4)

DE

VI

N.3

Si e

imp

istit

Qua

mo

stes

real

la

val

osse

Cor

cos

n.4

inf

con

pe

des

14

co

la

co

4) VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 349/1986, VIOLAZIONE DEL D.P.C.M. N. 377/88, VIOLAZIONE DEL D.L. 14/11/03 N.315, VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.303/03.

Si è detto, dunque, che le Amministrazioni resistenti, prima di adottare gli atti impugnati avrebbero dovuto acquisire preventivamente dai suddetti soggetti istituzionali la valutazione dell'impatto ambientale.

Qualora si ritenga, poi, ma lo si esclude per le ragioni illustrate nel precedente motivo, che, nel caso di specie, tale valutazione non sia necessaria, in quanto la stessa sarebbe stata già effettuata dai predetti soggetti nella fase di realizzazione del tratto stradale iniziale della Fondo Valle Isclero, e che quindi la precedente valutazione rende superflua e non necessaria un'ulteriore valutazione di impatto ambientale nel tratto stradale finale da realizzare, si osserva quanto segue:

Con sentenza n.303/03, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.19, comma 2 del d.lgs n. 190/02, (attuativo della legge n.443/01 conosciuta come legge obiettivo), nella parte in cui, per le infrastrutture per le quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevedeva che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) fosse integrata da componenti designati dalle Regioni. Di conseguenza, il legislatore, con l'art.1 del d. l. 14/11/03 n.315, ha dovuto modificare l'articolo in questione prevedendo una composizione costituzionale corretta della commissione. Ne consegue che l'attività svolta dalla Commissione speciale VIA nella composizione costituzionalmente illegittima, in relazione alla strada a scorrimento veloce “

Fondo Valle Isclero" della quale gli atti qui impugnati ne prevedono il completamento funzionale, deve essere ripetuta nella nuova composizione, relativamente alla strada da realizzare prevista dal progetto approvato in tale sede impugnato.

5) VIOLAZIONE DELL'ART97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' NEI PRESUPPOSTI, OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI ASSOLUTO RILIEVO, DIFETTO D'ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Nella premessa del ricorso, si è rappresentato l'enorme danno che subirebbe la ricorrente dagli adottati provvedimenti impugnati.

Orbene, è noto il principio generale secondo cui le Amm.ni pubbliche debbano perseguire l'interesse pubblico con il minore sacrificio possibile della posizione dei privati. Nella fattispecie, si tratta di verificare se la scelta operata dai resistenti e quindi il progetto approvato, risulti essere la migliore soluzione possibile e se invece è realizzabile una soluzione diversa che comporti un minor sacrificio dei privati. Ebbene, all'uopo, corre l'obbligo precisare quanto segue. Dopo vari progetti (di tracciati alternativi, con l'Accordo di Programma del 15/09/03 è stata approvata una ultima soluzione progettuale del tracciato viario. Questa prevede il prolungamento della strada suddetta in modo da avere oltre all'uscita sulla SS 265 posta a Nord del paese (6,0km più avanti) un'altra uscita posta proprio a fronte del centro storico del paese.

L'inserimento della strada "Fondo valle Isclero" sulla SS 265 avverrebbe con uno svincolo sopraelevato che andrebbe ad occupare, peraltro, quasi tutta l'area di proprietà Della Peruta.

Orbene, si versa in atti perizia tecnica di parte, dalla quale emerge che siffatta scelta progettuale adottata appare la meno indicata e che invece sarebbe stata più rispondente all'interesse pubblico e meno gravosa per i privati, l'altra ipotesi di progetto dapprima scelta e poi scartata. Di seguito, si riportano le argomentazioni tecniche del perito di parte, l'ing. Vittorio D'Andrea, che fanno parte integrante del presente ricorso: **“La scelta progettuale adottata, a parere dello scrivente appare la meno indicata per più di una motivazione.**

Tali motivazioni possono sintetizzarsi in pochi sostantivi: *ambientale, pregiudizievole, inopportunità, disagio economico.*

1. Il tracciato di progetto va ad interessare il territorio più prossimo al centro, con evidenti problemi di carattere *ambientali*;
2. L'ipotesi adottata va a creare uno svincolo stradale sopraelevato a ridosso delle abitazioni esistenti, e da realizzare, arrecando *grave pregiudizio* alle stesse;
3. Lo svincolo progettato diventerebbe *inopportuno, superfluo* in quanto *già esiste uno svincolo* per il paese 6 km prima;
4. Perché il nuovo tracciato e relativo svincolo verrebbe a declassare di importanza il tratto della strada statale 265 esistente, creando un *grave disagio economico* sia per le famiglie che vivono lungo la statale e che ottengono un reale sostentamento dall'attività commerciale ivi esercitata dei prodotti agricoli di propria coltivazione, sia per le altre attività economiche e commerciali che ivi già esistono.

• **Per quanto attiene il punto 1** si deve ribadire quanto segue.

E' opportuno fare delle considerazioni preliminari, senza le quali qualsiasi ragionamento potrebbe non avere il giusto riconoscimento.

In particolare

- L'intero paese si sviluppa a ridosso di un versante collinare e si affaccia su una vallata di rara bellezza.
- La vallata esistente è percorsa dalla SS. 265 che collega le provincie di Benevento e Caserta.
- Sul versante opposto al paese a ridosso della SS.265 esiste una rete stradale di recente realizzazione denominata "Via Votta", che è stata posizionata quasi alla base del versante collinare opposto al centro urbano.
- La vallata risulta attraversata, per il tratto a ridosso del centro, da un'altra strada a servizio della zona industriale.

Pertanto da tali considerazioni si deduce che il nuovo assetto viario di progetto della strada "Fondo Valle Isclero" non ha un interesse strategico, in quanto terminerà a Valle di Maddaloni, né interesse economico, anzi verrebbe a distruggere le attività esistenti lungo la statale.

Inoltre tale strada verrebbe ad inserirsi in una vallata già percorsa da due strade a scorrimento veloce, creando, così, una fitta rete di strade e superstrade a varie quote, che stravolgerebbe l'intero contesto territoriale.

La previsione progettuale in oggetto comporterebbe l'esistenza di ben tre reti stradali, una a ridosso dell'altra, le quali, anche ai fini idrogeologici, provocherebbero sicuramente un negativo impatto ambientale.

Infatti le tre reti stradali creerebbero dei nuovi invasi che in caso di fenomeni di frana avrebbero effetti non certamente positivi per i residenti.

La strada di progetto si sviluppa per il tratto fronteggiante il centro urbano proprio a ridosso dello stesso centro.

Tale posizionamento creerà un impatto ambientale grave se si pensa che le operazioni di movimento terra e di costruzione provocheranno emissioni di particelle nell'area dal centro storico.

Nella fase di esercizio la vicinanza col centro creerà ancora maggior danno per gli enormi scarichi degli idrocarburi.

Se non viene allontanato dal centro, detto tratto stradale avrà sempre un nocivo impatto ambientale e non sarà sufficiente qualsiasi tipo di barriera si voglia creare, per ridimensionare l'impatto negativo.

Inoltre, il settore più elevato del versante, in cui si trova ubicata la zona in oggetto, è praticamente privo di rete idrografica, in quanto la realizzazione della strada di piano a sud della SS.265 crea seri ostacoli al naturale deflusso delle acque superficiali.

La elevata disponibilità di acque meteoriche derivanti dalla cospicua quantità di pioggia che interessa la zona, fanno ritenere che il deflusso superficiale temporaneo sarà molto articolato.

Una buona porzione di quest'acqua, allo stato non potrà essere assorbita dagli apparati radicali, soprattutto della componente arborea ed arbustiva della vegetazione che sarà quasi completamente eliminata, e, in quanto ci saranno moltissime superfici trattate.

Ancora, le principali azioni connesse alla realizzazione delle opere sono quelle relative alla produzione di polveri ed al rumore.

Tali azioni saranno sempre presenti.

La loro inalazione per periodi prolungati può provocare malattie polmonari.

Il rischio di contrarle, data la loro vicinanza al centro, è, ovviamente e principalmente per i residenti.

Anche dal punto di vista **paesaggistico** l'intervento progettato ha un impatto prettamente negativo.

Esso può caratterizzare negativamente e profondamente il paesaggio attuale.

Detto paesaggio è rinomato in tutta la Regione Campania, se non in tutta Italia, per la presenza di elementi caratterizzanti una naturale simbiosi di elementi architettonici, testimonianza di opere d'arte come i "Ponti della Valle", collegati storicamente con il "Palazzo Reale" di Caserta, con elementi naturali, quali la flora esistente.

Già l'attuale rete stradale non ha certo un buon impatto visivo, figuriamoci la nuova rete da inserire.

Il paesaggio, poi, sarebbe deturpato irrimediabilmente da questo intervento.

L'intera vallata, ricca di essenze arboree pregiate, curata nella manutenzione dei campi di semina, e arricchita da interventi edilizi, di modesto impatto visivo, è ancora un paesaggio di riguardo.

Le due reti viarie già esistenti vengono, a stento, nascoste alla visuale prospettica.

L'inserimento di svincoli quasi autostradali, con rete viaria in sopraelevata deturperebbero per sempre un patrimonio dei cittadini Vallesi.

Si verrebbe, inoltre, a creare un altro tipo di inquinamento: quello **acustico**.

Il rumore è l'aspetto più inquietante della intera opera.

Si tenga presente che sia l'innesto sulla SS.265 che il tratto a fronte del centro della strada di progetto avvengono in linea d'area quasi a ridosso del centro storico.

Nessuna ipotesi di barriere al rumore renderà sicuro l'intervento sotto questo aspetto, sia in fase di realizzazione dell'opera che in fase di esercizio.

Relativamente al punto 2, è opportuno precisare che il tracciato stradale proposto creerà opere aventi un ingombro massimo posto a distanza non inferiore a 15.00 metri, così come dichiarato dall'ing. Fuschini Angelo, dirigente del Settore infrastrutture della Provincia di Benevento. Ciò sicuramente comporterà un danno non lieve alla proprietà, in quanto la stessa sarà privata di ogni diritto di intervento con opere di miglioramento dei manufatti esistenti.

Infatti l'arteria da realizzare sarà una strada extraurbana di tipo C.

Secondo il D.Leg. 30/04/92 nr. 285, art. 16, comma 1, sarà impossibile per i proprietari realizzare qualsiasi tipo di intervento migliorativo del fabbricato e del fondo, in quanto gli stessi verranno a trovarsi giusto nel cuore della rete stradale di svincolo, con un conseguente deprezzamento dell'immobile.

Si potrà, quindi, dire che l'immobile potrà rimanere solo così nello stato in cui si trova. Non potranno eseguirsi opere di miglioramento quali recinzione, canalizzazioni sul fondo, impiantare alberi, ampliare l'edificio, anche se permesso dal regolamento locale, in quanto si troverebbero a distanza inferiore a quella consentita dal D.Leg.

Inoltre altro elemento non meno importante è che la progettazione proposta prevede l'ingresso alla proprietà Della Peruta dalla SS 265 soltanto dal punto dove è posizionato l'innesto dello svincolo della strada extraurbana.

Orbene, tale che chiunque volesse entrare nella proprietà rischierà continuamente per la propria incolumità.

Non è assolutamente possibile che oltre ad essere depauperata della intera proprietà, l'istante debba anche subire un coinvolgimento nella responsabilità

per la pubblica e privata incolumità derivante da un accesso al fondo che, a parere dello scrivente, appare rischiosissimo, oltre al fatto che non è rispondente ai requisiti tecnici e di sicurezza.

In ultimo, lo svincolo progettato danneggerà un unico appezzamento di terreno che, essendo a ridosso del paese, ha tutte le caratteristiche di un terreno a suscettibilità edificatoria, come risulta dalla sentenza della Cassazione del 08/07/1980, che si allega, e come si evince anche dalle planimetrie allegate.

In queste appare evidente la posizione baricentrica del lotto rispetto agli altri appezzamenti limitrofi, che hanno quasi tutti suscettibilità edificatoria.

- ~~Per quanto riguarda il punto 3~~ si deve precisare che il nuovo svincolo, venendosi a trovare troppo a ridosso del centro abitato creerebbe, tra l'altro, anche un relitto stradale della SS 265, di non facile riutilizzo.

Ci sarebbe, infatti, almeno un tratto di 300mt. di strada della SS.265 che sarà interrotto e fungerà da strada privata per accedere ad un solo fondo agricolo.

Verrebbero a crearsi, così facendo, una serie di relitti fondiari, occupati da edifici residenziali esistenti e da realizzare, (si ricordi che tali suoli sono stati oggetto di richieste di permessi di costruire) con la impossibilità reale di avere accessi funzionali e adeguata vivibilità per i residenti.

Si tenga presente che già la realizzazione di una più modesta rete stradale (alle spalle dell'area in oggetto) ha provocato uno stravolgimento del contesto territoriale.

In definitiva, non è chiaro il motivo per cui la progettazione della nuova strada non sia stata ubicata nella posizione già individuata con la precedente soluzione.

Infatti in tal caso si sarebbe potuto sfruttare una diversa immissione sulla SS265.

Ciò avrebbe comportato sicuramente un migliore sfruttamento della rete veicolare, con un minimo impatto ambientale.

Sulla scorta delle esperienze di carattere urbanistico, non è condivisibile nemmeno la giustificazione tecnica che l'ing. De Maria, progettista della rete stradale, ha dato in occasione dell'Accordo di programma.

Nel merito il Sindaco del Comune di Valle di Maddaloni, in sede di Accordo di Programma, esprimeva perplessità circa la posizione troppo a ridosso del centro abitato e, quindi, notevolmente "impattante" dal punto di vista percettivo.

A tal uopo l'ing. De Maria rispondeva che la scelta progettuale...*scaturiva sostanzialmente dalla necessità di porre in essere un tracciato che evitasse l'attraversamento delle programmate aree PIP...oltre che dalla necessità di effettuare opere costose per adeguare la rete stradale esistente.*

Al riguardo si deve evidenziare che, invece, le reti viarie esistenti nell'area PIP in corso di realizzazione potrebbero tranquillamente assorbire lo svincolo della bretella di progetto, senza arrecare danni ad altre proprietà.

Si deve ancora ribadire che detti interventi vanno proprio a realizzarsi in quegli ambiti ove è possibile sfruttare anche le reti viarie perimetrali al PIP in corso di realizzazione, ben lontane dal centro abitato, vedi via Votta.

Al riguardo si deve precisare che le tesi negative dei tecnici responsabili in merito alla delocalizzazione dello svincolo più vicino alla zona collinare, non sono suffragate, comunque, da studi approfonditi, né certificazioni tecniche da parte di enti di valenza nazionale.

Nella fattispecie si deve contestare l'asserto del progettista, il quale in sede di accordo di programma ha dichiarato incompatibile la rete viaria esistente del PIP con le caratteristiche di strada tipo "C", quale dovrebbe essere quella in progetto. In merito il progettista non ha prodotto alcuno studio atto a suffragare le sue argomentazioni in termini di flussi veicolari.

Evidenza, invece, a supporto, ipotetiche incompatibilità con le misure di salvaguardia poste dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, delle quali nell'accordo di programma non sono stati riportati adeguati dettagli tecnici, ma soltanto riferimenti verbali del tecnico circa verifiche preliminari di cui non sono state riportate documentazioni a corredo.

Altra contestazione che si deve fare al tecnico progettista è quella dell'accantonamento dell'ipotesi di utilizzo di Via Votta, in quanto comportava opere di adeguamento del sottopasso stradale esistente, a suo parere, alquanto costose, senza che lo stesso tecnico allegasse però alcuna dimostrazione tecnica a supporto.

Inoltre lo stesso tecnico dichiarava che la soluzione di via Votta avrebbe comportato una ricaduta negativa in termini di peso sociale per le attività agricole esistenti.

A parere dello scrivente è tutta da dimostrare tale asserzione, senza tener presente che la soluzione adottata va, comunque, a stravolgere le attività agricole esistenti, per le quali sono in corso di rilascio numerosi permessi ed autorizzazioni.

- Per quanto riguarda il punto 1, ancora di più si deve rilevare il danno che la progettazione prevista provoca all'attività commerciale

esercitata sul terreno interessato dallo svincolo, in quanto verrebbero a mancare i requisiti per l'attività stessa.

Inoltre il nuovo tracciato e relativo svincolo andrebbero a creare un grave disagio economico principalmente per i residenti lungo la SS 265 tra cui la ricorrente.

Questi si troverebbero di punto in bianco a vivere lungo un tratto della statale che non avrebbe più lo stesso flusso automobilistico.

E poiché questi hanno come unico sostentamento soltanto l'attività commerciale derivante dalla vendita dei prodotti agricoli di propria coltivazione, si può immaginare la grave situazione economica in cui si potranno ritrovare..

CONCLUSIONI

A parere dello scrivente, visti i problemi di carattere ambientale che detto tracciato comporta; accertato il reale pregiudizio che lo stesso provoca non soltanto alla proprietà Della Peruta; verificata l'esistenza di un altro svincolo già esistente giustamente lontano dal centro urbano; che rende superfluo quello de quo; accertato il notevole danno economico che lo stesso provoca per le attività presenti lungo la zona, si ritiene inopportuna la realizzazione di detta arteria di strada.

Un'alternativa potrebbe essere quella del precedente tracciato, il quale attraversava un'area già dotata di opere di infrastrutture, collegandosi alla SS 265, ben lontana dal centro abitato, con notevoli benefici per i residenti, sia di carattere ambientale, che funzionale.

La precedente soluzione appare più confacente anche con l'orografia dei luoghi e, infine, renderebbe più funzionali le reti stradali esistenti a ridosso di

detta area, senza alterare minimamente sia i caratteri socioeconomici, che ambientali di tutta la fascia territoriale a ridosso della statale e fronteggiante il centro storico del paese.”

Ove necessario, si chiede che venga nominato il CTU che accerti e verifichi quanto addotto dal Consulente di parte, il quale ha argomentato in contrapposizione alle argomentazioni tecniche addotte dal progettista incaricato dai resistenti.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI

Nella denegata ipotesi, il ricorso de quo, tendente principalmente all'annullamento dei provvedimenti impugnati, non venisse accolto, si chiede sin d'ora, con la presente istanza, che alla ricorrente vengano riconosciuti i danni appresso specificati, valutati e quantificati da apposita perizia tecnica di parte, redatta dal dr. agr. Nicolino Stranges, le cui argomentazioni fanno parte integrante dell'istanza de qua.

“Con l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio sul fondo di proprietà GIAQUINTO-ABBATIELLO, si sono venuti a creare enormi danni al valore fondiario del bene.

Innanzitutto, come si evince dall'esame del disegno progettuale la proprietà subirà un totale sconvolgimento interessando in modo considerevole tutta la superficie aziendale.

Secondo le notizie apprese le superficie interessate dalla materiale futura apprensione dovrebbero essere le seguenti:

mq. 2.870,00 della p.lla n. 215 (intera estensione)

mq. 570,00 della p.lla n. 440 (intera estensione)

mq. 565,00 della p.lla n. 214

er complessivi mq. 4.005,00 pari al 65% della superficie totale).

Da rilevare che l'opera a realizzarsi sarà costituita non solo dalla sede stradale a scorrimento veloce, ma anche dallo svincolo per il collegamento con l'attuale sede Stradale Sannitica con le conseguenze negative richiamate nella parte prima del presente elaborato.

Incora, l'opera sarà realizzata in rilevato con formazione di scarpata e/o muri di sostegno.

A parte il grave ed irreparabile degrado ambientale arrecato a tutta la zona ormai completamente edificata, come si evince chiaramente dalla planimetria eccante il disegno progettuale, l'opera procurerà la totale distruzione della potenzialità economica della proprietà GIAQUINTO-ABBATIELLO.

Infatti,

- non sarà più possibile realizzare il già autorizzato fabbricato rurale, non solo perché il sito verrà occupato dall'opera pubblica, ma anche perché verranno a mancare i parametri richiesti per il rilascio delle licenze autorizzative; non solo, la parte residua dalla procedura ablatoria, sarà praticamente inutilizzabile ricadendo a ridosso della realizzanda strada a scorrimento veloce con tutte le conseguenze negative di abitabilità;
- non sarà più possibile realizzare alcuna eventuale attività agrituristica come invece attualmente prevede il vigente strumento urbanistico.

In definitiva il vincolo preordinato all'esproprio avrà l'effetto devastante ed irreparabile sull'attuale valore fondiario della proprietà GIAQUINTO-ABBATIELLO.

Va comunque rimarcato che la stessa opera avrà certamente ripercussioni estremamente negative sull'economia di tutta la zona non solo perché verranno

occupati suoli di potenzialità agricola (con le attività connesse) ed extragricole, ma soprattutto perché verrà sconvolto irrimediabilmente l'attuale ecosistema.

Gli amministratori dovrebbero tenere in debito conto che la politica dell'ambiente coinvolge ad un tempo risorse e sviluppo, conservazione e consumo, tutela e trasformazione in un discorso di insieme che considera il territorio come un unico ambiente da gestire.

Non solamente l'ambiente è parte attiva e passiva del territorio ad un tempo dell'essere di un territorio e quindi per sua natura non scindibile nell'ottica di una programmazione globale, ma parte attiva e passiva ad un tempo lo è anche l'uomo nel divenire del suo territorio.

Probabilmente per l'Amministrazione Comunale di Valle di Maddaloni è stato preminente l'interesse politico sulla corretta gestione del territorio con le conseguenze catastrofiche prima richiamate.

PARTE QUARTA: PROCEDIMENTO ESTIMATIVO

Attualmente la procedura espropriativa e la valutazione indennitaria sono regolamentate dal più volte richiamato "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 327 dell'8/06/2001, legge 01/08/2002 n. 166, Decreto Legislativo n.302 del 27/12/2002).

Specificatamente l'art. 20 al comma 2, così precisa: *ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibili con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante e precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'era ai fini della determinazione delle indennità di esproprio.* Nel caso in specie la ditta proprietaria, tramite il

ottoscritto ~~consulente~~, rappresenterebbe all'Ente Espropriante le seguenti considerazioni in merito al procedimento estimativo. Innanzitutto va precisato che l'aspetto economico da riguardare nella fattispecie debba, comunque, essere la ricerca del valore complementare.

In fatti, quando ad un compendio immobiliare se ne sottrae una parte ricorre il criterio indennitario previsto dall'art. 40 della legge fondamentale e ripreso sostanzialmente dall'art. 33 del T.U. "nel caso di esproprio parziale di un bene indennitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore".

Più che un criterio, si tratta di un metodo generale di determinazione dell'indennità espropriativa ed in quanto tale, ben si concilia con l'applicazione sia delle norme in materia di aree agricole sia di quelle in materia di aree edificabili.

In ipotesi di espropriazione parziale di un fondo, la perdita di valore della porzione residua che resta in proprietà del privato trova tutela non nell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (che prevede un indennizzo a favore di chi, pur non avendo subito l'espropriazione, riceve pregiudizio dall'esecuzione o esercizio legittimo dell'opera pubblica), bensì in base alla disposizione dell'art. 40 della stessa legge, la quale prevede che, in sede di opposizione alla stima, si deve tener conto della diminuzione dell'area residua". "Tale ultima disposizione ha portata e caratteri generali e si applica, pertanto, anche all'espropriazione di aree (sia agricole sia edificabili) per le quali leggi diverse impongano criteri indennitari del tutto o in parte indipendenti dal valore di mercato del bene"

Cassazione Civile sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1806, in Gius. Civ. Mass. 2000,

In definitiva, l'aspetto economico - "valore complementare" - acquista rilevanza pratica quando da un bene intero, costituente un'entità economica o produttiva indipendente, viene staccata, distrutta o distolta una parte che sia però complementare del tutto e difficilmente integrabile.

Il valore complementare è, pertanto, il valore che assume la porzione di un bene nei confronti del bene originario nella sua entità economica e/o produttiva.

La sua determinazione è attuabile solo per differenza tra il valore di mercato del bene intero e quella della parte residua, concepita staccata e separatamente vendibile o valutabile: nel valore complementare si viene così a congiungere ad un tempo il valore di mercato della parte tolta e la svalutazione di quella rimasta.

Il valore complementare si ottiene per differenza tra due valori di mercato: se la parte residua ha un valore di mercato uguale a zero, il valore complementare si identificherà ovviamente con il valore di mercato del bene unitario.

Per effettuare una stima sotto l'aspetto del valore complementare è di solito necessario che si verifichino contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

1. esista complementarità, intesa nel senso economico e/o produttivo, tra il tutto e la parte staccata;
2. la parte staccata non sia facilmente reintegrabile o sostituibile;
3. la parte rimasta sia isolatamente vendibile e ciò possa avere un proprio reale valore di mercato.

Un caso particolare di complementarità si può talora verificare quando una disposizione giuridica di un Comune impone una riduzione edificatoria o un annullamento delle possibilità realizzative (qualitative e/o quantitative).

cosiddetto "valore mancato" proposto in questo caso dal FAMULARO e preso più volte dai cultori di Estimo, va visto sotto la visuale economica dell'aspetto complementare, per cui il danno subito va determinato per differenza tra il più probabile valore di mercato del bene incluso in un contesto ampiamente ricco di possibilità realizzative nell'ambito agricolo ed extragricolo ed il più probabile valore di mercato del bene privato di tutte le potenzialità realizzative.

All'occorrenza poi, l'aspetto complementare può emergere anche nel caso in cui si volesse quantificare il "danno" che viene a subire un immobile soggetto ad un "particolare vincolo" pregiudizievole per le potenzialità economiche del bene posseduto antecedentemente al peso imposto.

Il danno, infatti, si potrebbe rilevare - a parità di condizioni - per differenza tra il più probabile valore di mercato dell'immobile senza il vincolo ed il relativo più probabile valore di mercato con il gravame del vincolo.

Nel caso di specie non vi è dubbio che ricorrono le due ultime prospettate valutazioni: il "valore mancato" ed il "danno derivante da un particolare vincolo" che confluiscono, comunque nel valore complessivo.

Per quanto innanzi esposto, per la determinazione del danno patito dalla sig.ra DIAQUINTO-ABBATIELLO, a seguito dell'imposizione del vincolo, si deve procedere ad una doppia stima e precisamente alla determinazione del valore normale di mercato prima e dopo l'imposizione del vincolo, in quanto l'indennizzo deve risultare dalla differenza tra questi due valori.

La moderna teoria estimativa insegna che, individuato l'aspetto economico che risolve logicamente la stima (valore complementare), si deve, come secondo

momento adottare il procedimento più idoneo per pervenire alla corretta determinazione dell'indennizzo richiesto dal mandato ricevuto.

I procedimenti di stima più idonei per il corretto assolvimento del mandato sono, indiscutibilmente, il procedimento sintetico e quello analitico, procedimenti che, se correttamente applicati ed obiettivamente documentati, devono portare ad identiche risultanze.

Quello sintetico si basa sulla comparazione e perciò richiede l'acquisizione di una scala di valori per beni analoghi a quello da stimare entro la quale collocare, poi, il bene oggetto di stima.

È evidente che tale collocazione, cioè la stima, sarà tanto più attendibile quanto più si tratterà di scala omogenea e spessa di gradini.

La non omogeneità, infatti, farebbe correre il rischio di porre il bene da stimare su un gradino di altra scala, come lo scarso numero di gradini li imporrebbe con un'alzata troppo forte e, perciò, inadatta alla giusta collocazione del bene da stimare. I prezzi di riferimento debbono essere numerosi e riferiti a beni analoghi a quello oggetto di stima; essi, inoltre, debbono essersi verificati in tempi prossimi alla data di stima (comunque accettabili in relazione alla situazione del mercato) ed infine devono essere della massima attendibilità.

In ogni caso è indispensabile la precisa conoscenza delle caratteristiche individuali dei beni di cui si assume il prezzo di compravendita e, naturalmente, di quella del bene da stimare.

Passando dal generale al particolare, nel caso in esame non sembra sussistere elementi preclusivi alla applicabilità del metodo sintetico, benché la determinazione di una soddisfacente scala di prezzi comporti notevole difficoltà sia sotto l'aspetto temporale sia sotto l'aspetto dell'omogeneità.

Altra parte gli indizi giurisprudenziali hanno portato ad escludere l'applicazione del procedimento analitico.

Al conforto dell'assunto, si riporta la sentenza emanata dalla Suprema Corte di 28/06/1988 (Cass. Civ. 28/06/1988, n. 4363 in Mass. Foro It. 1988, 636):

Per determinare il valore di un fondo definitivamente occupato con esecuzione d'opera pubblica, il ricorso alla stima cosiddetta comparativa, quale criterio idoneo all'individuazione del prezzo di mercato, postula un'indagine che tenga necessariamente conto delle specifiche caratteristiche del bene da valutare e di quelli assunti a termine di paragone, anche con il riguardo ad estensione, posizione, collegamenti viari, esistenza di infrastrutture ed eventuali vincoli imposti da strumenti urbanistici, sicché sia possibile verificare l'omogeneità delle situazioni raffrontate e l'attendibilità del risultato raggiunto.

PARTE QUINTA: VALUTAZIONE DEI DANNI

Scelto il procedimento di stima più idoneo a ricostruire nella fattispecie il tipo economico "valore complementare", si precisa che il terzo momento del giudizio di stima, viene articolato sulla individuazione degli elementi caratterizzanti sia il bene da stimare sia i beni presi a riferimento; per questi ultimi beni i dati elementari tecnici ed economici sono stati opportunamente elaborati, ponderati e perequati, consentendo così di giungere alla formulazione finale di un obiettivo giudizio di stima.

In particolare, il terzo momento del giudizio di stima nel caso in esame, si sostanzia nella ricerca dei valori di compravendita accertati dall'U.T.E. per alienazioni di fondi ricadenti nella zona di ubicazione del bene oggetto di

occupazione ed aventi con questo strette analogie, alienazioni avvenute negli ultimi tempi.

Importante rimarcare che si sono assunti i valori accertati anziché quelli definiti o concordati, appunto perché essi (gli accertati) rispondono ai necessari requisiti per l'individuazione del ricercato valore.

Altra indagine è stata effettuata presso gli Uffici del Registro di Caserta, i più importanti studi notarili della zona, nonché presso operatori economici, agricoltori, professionisti e mediatori.

Sulla base dei numerosi colloqui ed incontri avuti si è potuto accertare quanto segue:

- valori precisati dai dirigenti dell'U.T.E. di Caserta € 108,00/mq.

- valori indicati dagli studi notarili della zona di Valle

di Maddaloni e Comuni limitrofi € 106,00/mq.

- valori forniti da operatori economici locali € 103,00/mq.

- valori forniti da professionisti operanti nella zona di

Valle di Maddaloni e Comuni limitrofi € 102,00/mq.

- valori indicati da mediatori ed agricoltori

della zona € 110,00/mq.

Va ancora una volta precisato che l'indagine, complessa e laboriosa, ha riguardato alienazioni di beni simili a quello oggetto di valutazione nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Tutti i valori unitari sopra riportati sono da ritenere significativi e, pertanto, si ritiene opportuno non scartarne alcuno, ma utilizzarli tutti individuando il valore ricercato nella loro media aritmetica.

conclusione la stima sintetica ha portato lo scrivente a fissare il valore fondiario del bene oggetto di valutazione in Euro 106,00/mq..

Dopo avere individuato il valore unitario del bene, si passa alla elaborazione del giudizio di stima. A tale fine, dovendo procedere alla doppia valutazione dell'appezzamento di terreno, ante o post imposizione del vincolo, per individuare il valore complementare, si esegue in primo luogo la stima del bene nella situazione di fatto e giuridica esistente prima di detto evento:

$$\text{mq. } 6.173 \times \text{€ } 106,00/\text{mq.} = \text{€ } 654.338,00$$

Come detto in precedenza il vincolo preordinato all'esproprio ha provocato delle conseguenze estremamente negative che, qui appresso, vengono riassunte:

- impossibilità di realizzare il fabbricato rurale già autorizzato dall'Amministrazione locale;
- impossibilità di realizzare eventuali attività agrituristiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
- impossibilità di continuare sulla residua proprietà qualsiasi attività agricola per la ridotta superficie e per il negativo impatto ambientale derivante dalla costruzione dell'arteria a scorrimento veloce e dello svincolo tutti e due in rilevato.

Talesi fattori negativi, comportano una contrazione considerevole dell'appetibilità del bene fondiario considerato nel suo complesso a mente di quanto specificato nel precedente capitolo ("danno" a seguito di "particolare vincolo").

Il valore del bene in questione "pesato" del vincolo scende ad Euro 2,50/mq. e complessivamente ad Euro 15.432,50 (mq. 6.173 x € 2,50).

Avendo individuato il valore privo del vincolo preordinato all'esproprio e con l'imposizione del vincolo, i danni patiti dalla sig.ra GIAQUINTO-ABBATIELLO, risultano dalla differenza delle due entità:

Danni: € 654.338,00 - € 15.432,50 = € 638.905,50

PARTE SESTA: RISULTANZE CONCLUSIVE

Lo scrivente termina la presente relazione di stima esponendo le seguenti risultanze conclusive.

- i sig.ri GIAQUINTO-ABBATIELLO sono proprietari di una cospicua consistenza immobiliare in Valle di Maddaloni costituita da fondo con potenzialità edificatoria;
- su detto fondo è stata già autorizzata la realizzazione di un fabbricato rurale;
- lo strumento urbanistico vigente prevede, per la zona in cui ricade il bene, la realizzazione di edifici per l'esercizio del commercio dei prodotti prevalentemente agricoli e dei suoi derivati; la realizzazione di abitazioni rurali ed annessi agricoli (serre, silos, stalle, magazzini, depositi e locali per la conservazione e lavorazione artigianale dei prodotti agricoli), la realizzazione di attività agrituristiche;
- con Deliberazione del 10 ottobre 2003 è stato ratificato l'accordo di programma sottoscritto in data 15/09/2003 relativo alla realizzazione della strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero" - Lavori di Completamento Funzionale dell'arteria in direzione Valle di Maddaloni S.S. 265;

la Deliberazione Consiliare è da ritenere illegittima in quanto non è stata preceduta dagli adempimenti disposti dall'art. 11 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come aggiornato con D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;

in conseguenza di tale deliberazione è stato imposto di fatto il vincolo preordinato all'esproprio su parte di fondo di proprietà GLAQUINTO-ABBATIELLO senza la partecipazione degli interessati al procedimento impositivo del vincolo stesso non avendo la P.A. ottemperato ai disposti legislativi in materia;

i gravi pregiudizi derivanti alle proprietà dei sig.ri GLAQUINTO-ABBATIELLO sono costituiti da:

- impossibilità di realizzare il fabbricato rurale già autorizzato;
- impossibilità di realizzare eventuali attività agrituristiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
- impossibilità di continuare sulla residua proprietà qualsiasi attività agricola per la ridotta superficie;
- impossibilità di realizzare abitazioni rurali ed annessi agricoli (serre, stalle, silos, magazzini, depositi, ecc.);

per la quantificazione dei danni derivanti dal vincolo si è preso in considerazione l'aspetto economico del più probabile valore complementare ritenendolo quello più idoneo per la risoluzione del quesito di stima;

è stato tenuto in considerazione il procedimento estimativo della valutazione sintetica ritenendolo più idoneo per pervenire alla corretta determinazione dell'indennizzo richiesto dal mandato;

i danni stimati ammontano complessivamente ad Euro 638.905,00.”

Ove necessario, si chiede che venga nominato il CTU, per accertare e quantificare i danni, (subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati), il quale dovrà tener conto, all'uopo, anche delle argomentazioni addotte dal consulente tecnico di parte ricorrente.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone la sospensione, o comunque l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. Si consideri, all'uopo, che una decisione di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, eviterebbe la prosecuzione della procedura ab origine illegittima e consentirebbe alle Amm.ni resistenti di rivedere e di riesaminare gli atti impugnati al fine di adottare soluzioni diverse più rispondenti all'interesse pubblico e meno gravose per i privati e, quindi, per i ricorrenti.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelare e di risarcimento danni.

Avv. Pasquale Marotta
Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrente, giusta mandato a margine.

Ad istanza dei ricorrente e dell'Avv. Pasquale Marotta, nella sua qualità, si notificchi a :

- 1) ~~Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania~~
domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S.Lucia, 81;

- 2) Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S. Lucia,81;
- 3) Provincia di Benevento in persona del Presidente della Provincia domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento;
- 4) Comune di Valle di Maddaloni (CE), in persona del Sindaco p.t. o di qualunque altro legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;
- 5) Comune di S.Agata dei Goti (BN) in persona del legale rapp.te p.t domiciliato presso la Casa Comunale.

per la 3^a

A MANI DI *[Signature]*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature] 14 LUG. 2004

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficio Giudiziario (B3)

J

Provision

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Protocollo Entrata
n. 0014182 Data 15/07/2004

RICORSO DELLA PERUTA
MARIA CONCETTA

Avvocatura Settore; [...]

NALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

014328

PER LA CAMPANIA -NAPOLI-

PROVINCIA DI BENEVENTO
14 LUG 2004
Pasquale Marotta

Ricorre la Signora **Della Peruta Maria Concetta**, nata a Valle di Maddaloni (CE) il 07/03/49, cod.fisc. DLLMCN49C47L591Z, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine, dall'Avv. Pasquale Marotta, con il quale elettivamente domicilia in Napoli presso la segreteria del TAR adito

Avv. Pasquale Marotta,
con la presente Vi conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi in NAPOLI

SEGRETARIA TAR
delegandoVi a sotto scrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento

Della Peruta Maria Concetta

Tal è

Pasquale Marotta

per l'annullamento previa emanazione di misure cautelari

- a) del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.272 del 10/05/04, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.25 del 17/05/04, con il quale è stato approvato l'Accordo di Programma avente ad oggetto la realizzazione delle opere di completamento funzionale della strada a scorrimento veloce denominata "Fondo Valle Isclero" in direzione Valle di Maddaloni(CE);
- b) una agli atti preordinati, connessi, e consequenziali tra i quali: 1) il predetto Accordo di Programma sottoscritto in data 15/09/03 tra Regione Campania, Provincia di Benevento, il Comune di S.Agata dei Goti(BN) e il Comune di Valle di Maddaloni; 2) la deliberazione n.29 del 10/10/03 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Valle di Maddaloni, con la quale è stato ratificato il predetto Accordo di Programma.

FATTO

La ricorrente è proprietaria di una cospicua consistenza immobiliare, (e segnatamente di circa 28,122,00mq di terreno), in Valle di Maddaloni, costituita da fondo con potenzialità prevalentemente edificatoria. Per lo strumento urbanistico vigente nel Comune di

Settore Avvocatura
Prot. n. 4874
Del 10.7.04

Valle di Maddaloni prima degli adottati provvedimenti impugnati, su tale fondo di proprietà della ricorrente erano consentiti: per mq 6.940 la realizzazione di edifici per l'esercizio del commercio dei prodotti prevalentemente agricoli e dei suoi derivati; per mq 704 la realizzazione edilizia di abitativa di completamento; per mq 20.000 la realizzazione di abitazioni rurali ed annessi agricoli, quali serre, stalle, silos, magazzini, depositi e locali per la conservazione e la lavorazione artigianale dei prodotti agricoli. Sulla stessa superficie di mq 20.000, inoltre era previsto lo sviluppo di attività agrituristiche. La proprietà in questione, oltre alla destinazione amministrativa assegnata, ha potenzialità edificatoria nel suo complesso per le seguenti motivazioni: presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; vicinanza al centro abitato; presenza di attività agricole collegate con l'industria di trasformazione dei prodotti. In sostanza, nella fattispecie, sussistono seri indizi di concreta ed attuale edificabilità.

Ma c'è di più!!! Attualmente, la ricorrente ha ottenuto le seguenti autorizzazioni e/o permesso di costruire: realizzazione di n.3 villette; ristrutturazione del vecchio fabbricato; costruzione di un capannone per la raccolta e la manipolazione dei prodotti agricoli.

Inoltre, il suolo è stato sfruttato per la produzione di prodotti dell'agricoltura con l'impianto di un'azienda agricola ad indirizzo orto-frutticolo secondo l'ordinarietà della zona. Con l'ulteriore avvertenza che, attualmente, è piena produzione un meletto specializzato per la produzione di mele annurche. Tale frutteto occupa una superficie di Ha 1.50.00 circa e trovasi al decimo anno di età, quindi, in piena attività produttiva.

Con i provvedimenti impugnati, è stato approvato il progetto che prevede la realizzazione delle opere di completamento funzionale

della "Fondo Valle Isclero" in direzione Valle di Maddaloni SS 265 (5°lotto ex 4 lotto) e, per l'effetto, è stato approvato, per quanto qui interessa, la variante al Programma di Fabbricazione ed al PIP vigenti in tale Comune, consistente nella modifica della destinazione urbanistica delle aree interessate dal progetto, da "zona agricola E" del P.d.F e "zona artigianale-industriale ad parcheggio del PIP" a "zone destinate alla viabilità".

Orbene, siffatto opera interesserà l'anzidetta proprietà della ricorrente con l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio sul fondo di proprietà della sig.ra Della Peruta, si sono venuti a creare enormi danni al valore fondiario del bene. Innanzitutto, come si evince dall'esame del disegno progettuale, l'anzidetta proprietà subirà un totale sconvolgimento interessando la prevista realizzazione dell'opera in modo considerevole tutta la superficie aziendale (p.lla n.2, n.282 e n.305). Le superficie interessate dalla materiale futura apprensione risultano, infatti, essere le seguenti: mq 1937,15 della particella n.2; mq 1750,56 della particella n.282 e mq 9.435,00 della particella n.305, per un totale complessivo di mq 13.122,00.

Detta superficie costituisce circa il 50% di quella totale dell'attuale consistenza immobiliare. L'opera da realizzarsi secondo il progetto approvato, procurerà, in sostanza, la totale distruzione delle potenzialità economica della proprietà della ricorrente.

Ed infatti, non sarà più possibile realizzare le già autorizzate tre villette ricadendo le stesse a ridosso del rilevato stradale con tutte le conseguenze negative di abitabilità (chi mai vorrà abitare nei pressi di una strada a scorrimento veloce, quando attualmente si richiede la salubrità della zona e la lontananza dai rumori?); non sarà più possibile sfruttare l'attuale casa rurale, già in ristrutturazione, perché

ricadente proprio nella immediate vicinanze dello svincolo autostradale (si configura un reale pericolo per persone e cose); non sarà più conveniente realizzare il capannone da destinare alla raccolta e manipolazione dei prodotti dell'agricoltura perché verranno a mancare i prodotti stessi a seguito della considerevole sottrazione della superficie aziendale all'esercizio dell'agricoltura; non sarà più possibile realizzare alcuna eventuale attività agrituristica come invece attualmente prevede il previgente strumento urbanistico.

In definitiva, come si è già detto, il vincolo preordinato all'esproprio avrà l'effetto devastante ed irreparabile sull'attuale valore fondiario dalla proprietà della sig.ra Della Peruta.

I provvedimenti impugnati sub a) e b), sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART.11 DEL DPR 08/06/01 N.327 AGGIORNATO CON D.LGS 27/12/02 N.302. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.241/90.

Tale articolo recita testualmente: "Al proprietario del bene sul quale si intende approvare il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del Consiglio di Comunale".

Orbene, nel caso di specie, le Autorità e le Amm.ni procedenti, hanno omesso di inviare alla ricorrente l'avviso dell'avvio del procedimento di cui si controverte.

I Giudici amministrativi, negli ultimi anni (vedasi, per tutte, T.A.R. Lazio, sez. I - ter, 28/07/2001, n. 6851), hanno dato particolare enfasi e risalto al principio di partecipazione dei cittadini alla

procedimento amministrativo, previsto in linea generale dagli articoli 7 ed 8 della Legge 241/1990. La giurisprudenza ha ritenuto che sia necessario dare un contenuto sostanziale e non solo formale alla partecipazione al procedimento, sottolineando come per le amministrazioni sia un preciso onere, cui corrisponde un simmetrico diritto, rendere pienamente partecipe e coinvolto il cittadino nelle decisioni da adottare. Ciò affinché il cittadino possa rappresentare agli Enti tutti i suoi interessi oppositivi o pretensivi, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, ma anche allo scopo di consentire all'Amministrazione procedente di tenere effettivamente conto di tutti gli interessi in gioco, svolgendo così la necessaria comparazione tra l'interesse pubblico da conseguire e la corrispondente comprensione di quello privato.

La buona Amministrazione, infatti, pretende che le decisioni delle amministrazioni pubbliche debbano perseguire l'interesse pubblico con il minore sacrificio possibile delle posizioni dei privati. Ma, per ottenere questo fine, occorre che i privati possano esprimere le loro valutazioni nel corso del procedimento.

L'unanime giurisprudenza amministrativa più recente, dunque, ha ritenuto che il principio della partecipazione al procedimento sia inderogabile, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario. Sul punto è intervenuto, peraltro, lo stesso Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito che ha chiarito: **“ l'obbligo della Pubblica Amministrazione di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 7/8/1990 N. 241 sussiste anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto di opere pubbliche. (Art. 1 L. 3/1/78 N. 1) TAR Campania- Napoli sentenza N. 13494 del**

12.11.03- Sez V; Giurisprudenza consolidata cfr. per tutte CDS
Ap. 24.1.00 n. 2 e 15.9.99 n. 14.

Come osserva il Consiglio di Stato nel parere dell'adunanza generale in data 29 marzo 2001, per le varianti generali ai piani urbanistici, la trasmissione dell'avvio del procedimento non si rende né opportuna, né è da considerazione concretamente possibile, dal momento che difficilmente si potrebbero individuare i singoli proprietari coinvolti (sicché, comunque, l'avviso dell'avvio del procedimento avverrebbe in forma cumulativa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 241/1990). Al contrario, nel caso di variante per la realizzazione di una singola opera pubblica o, comunque, di variante generale che prevede la realizzazione di opere pubbliche riconducibili ai singoli proprietari, la necessità di inviare l'avvio personale di avvio del procedimento appare adempimento doveroso e corrente con i citati principi di partecipazione al procedimento amministrativo.

L'intento dell'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 302/2002, dunque, è quello di rendere concreto il rispetto del principio di partecipazione, attraverso, tuttavia, forme e procedure molto veloci, si da non rallentare oltre misura il fluire del procedimento ablatorio.

Dunque, prima di approvare il provvedimento dal quale derivi l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, occorre indicare l'avviso dell'avvio del procedimento al proprietario dell'immobile da individuare secondo la disciplina dell'art. 3, comma 2 e 3 del più volte citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 302/2002.

Con riferimento alle modalità procedurali per l'effettuazione delle comunicazioni, il comma 1 dell'art. 11 prevede alla lettera a) la

fattispecie innanzi richiamata: riguarda il caso dell'adozione di una variante al piano regolatore, necessaria per la realizzazione di una singola opera pubblica.

In questo caso la comunicazione di avvio del procedimento di opposizione del vincolo preordinato all'esproprio deve necessariamente essere effettuata, almeno venti giorni prima non della delibera del Consiglio Comunale, come è scritto nella disposizione, ma della seduta al cui ordine del giorno è prevista l'approvazione della relativa delibera.

Nel caso di specie, si ripete, la ricorrente nella qualità di detta proprietaria interessata alla variante per la realizzazione dell'opera pubblica sopra descritta, non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito a tale vincolo. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

2) VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.241/90, VIOLAZIONE DELLA LEGGE URBANISTICA FONDAMENTALE N.1150/1942 E SUCC. MOD. ED INTEGR. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

I provvedimenti impugnati, come si è riferito in narrativa, comportano una variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Valle di Maddaloni (e cioè del Programma di Fabbricazione). Orbene, un'approvazione di variante ad uno strumento urbanistico deve essere preceduto, quando ne ricorrono i presupposti come nella fattispecie, dal parere della Commissione Edilizia Comunale integrata Ambientale. Non solo!!! La relativa delibera del Consiglio Comunale di adozione di variante deve essere dapprima pubblicata all'Albo Comunale per un minimo di trenta giorni, (per consentire ai cittadini di prenderne visione e presentare osservazioni) e solo dopo il prescritto termine di trenta giorni la stessa delibera può essere approvata in via definitiva dal

medesimo Consiglio Comunale e trasmessa alla Regione per i provvedimenti consequenziali. Nel caso di specie, tali fasi propedeutiche e garantiste, sono del tutto mancate.

Da qui, le dedotte censure di cui in rubrica del presente motivo.

3) VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.349/1986, VIOLAZIONE DEL DPCM N.377/88, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Con i provvedimenti impugnati, è stato approvato il progetto che prevede, la realizzazione di nuova strada a completamento della predetta strada a scorrimento veloce già realizzata, denominata "Fondo Valle Isclero". Orbene, un siffatto progetto, prima della definitiva approvazione, andava preventivamente sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Ed infatti, il DPCM n.377/88 prevede, all'art.1, che "sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986 n.349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:.... (omissis)....

G) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500m di lunghezza; **autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili sono attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietate tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane o tratti di essa, a quattro o più corsie raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie (così sost. Dal D.P.R. 11/02/1998);**

2) la medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da

tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse; si applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio”.

La procedura, per la V.I.A di un'erigenda strada, come quella di cui si controverte, a mente dell'art. 6 della L. 349/86, del D.P.C.M. 27/08/88, nonché del successivo D.P.C.M. del 27/12/88, prevede i seguenti passaggi procedurali.

Come viene ben chiarito nel manuale di Diritto Urbanistico- Autore Mengoli- Ed. Giuffrè, *siffatti progetti devono essere comunicati, dai soggetti istituzionali procedenti, al Ministro dei Beni Culturali e Ambientali e alla Regione territorialmente interessata, accompagnati dalla indicazione dettagliata dell'intervento.*

Il Ministro dell'Ambiente, sentita la Regione e di concerto con il Ministro dei Beni Culturali e Ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il progetto riprende l'iter per la sua autorizzazione.

Orbene, nel caso di specie, le parti resistenti, non hanno attivato siffatta procedura. Esse, infatti, non hanno comunicato preventivamente il progetto approvato ai predetti Ministeri e alla Regione Campania chiedendo a questi di pronunciarsi sulla compatibilità ambientale della opera da realizzare. Tale omissione ha comportato, dunque, che il progetto impugnato, è stato approvato in mancanza della prescritta organi istituzionali competenti.

Ne consegue, pertanto, per tale verso, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Di conseguenza, gli atti impugnati risultano illegittimi perché adottati e approvati in mancanza di atto che è formale endoprocedimentale indispensabile previsto come obbligatorio.

4) VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 349/1986, VIOLAZIONE DEL D.P.C.M. N. 377/88; VIOLAZIONE DEL D.L. 14/11/03 N.315, VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.303/03.

Si è detto, dunque, che le Amministrazioni resistenti, prima di adottare gli atti impugnati avrebbero dovuto acquisire preventivamente dai suddetti soggetti istituzionali la valutazione dell'impatto ambientale.

Qualora si ritenga, poi, ma lo si esclude per le ragioni illustrate nel precedente motivo, che, nel caso di specie, tale valutazione non sia necessaria, in quanto la stessa sarebbe stata già effettuata dai predetti soggetti nella fase di realizzazione del tratto stradale iniziale della Fondo Valle Isclero, e che quindi la precedente valutazione rende superflua e non necessaria un'ulteriore valutazione di impatto ambientale nel tratto stradale finale da realizzare, si osserva quanto segue:

Con sentenza n.303/03, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.19, comma 2 del d.lgs n. 190/02, (attuativo della legge n.443/01 conosciuta come legge obiettivo), nella parte in cui, per le infrastrutture per le quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevedeva che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) fosse integrata da componenti designati dalle Regioni. Di conseguenza, il legislatore, con l'art.1 del d. l. 14/11/03 n.315, ha dovuto modificare l'articolo in questione prevedendo una composizione costituzionale corretta.

della commissione. Ne consegue che l'attività svolta dalla Commissione speciale VIA nella composizione costituzionalmente illegittima, in relazione alla strada a scorrimento veloce " Fondo Valle Isclero" della quale gli atti qui impugnati ne prevedono il completamento funzionale, deve essere ripetuta nella nuova composizione, relativamente alla strada da realizzare prevista dal progetto approvato in tale sede impugnato.

5) VIOLAZIONE DELL'ART97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' NEI PRESUPPOSTI, OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI ASSOLUTO RILIEVO, DIFETTO D'ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Nella premessa del ricorso, si è rappresentato l'enorme danno che subirebbe la ricorrente dagli adottati provvedimenti impugnati.

Orbene, è noto il principio generale secondo cui le Amm.ni pubbliche debbano perseguire l'interesse pubblico con il minore sacrificio possibile della posizione dei privati. Nella fattispecie, si tratta di verificare se la scelta operata dai resistenti e quindi il progetto approvato, risulti essere la migliore soluzione possibile e se invece è realizzabile una soluzione diversa che comporti un minor sacrificio dei privati. Ebbene, all'uopo, corre l'obbligo precisare quanto segue . Dopo vari progetti di tracciati alternativi, con l'Accordo di Programma del 15/09/03 è stata approvata una ultima soluzione progettuale del tracciato viario. Questa prevede il prolungamento della strada suddetta in modo da avere oltre all'uscita sulla SS 265 posta a Nord del paese (6,0km più avanti) un'altra uscita posta proprio a fronte del centro storico del paese.

L'inserimento della strada "Fondo valle Isclero" sulla SS 265 avverrebbe con uno svincolo sopraelevato che andrebbe ad occupare, peraltro, quasi tutta l'area di proprietà Della Peruta.

Orbene, si versa in atti perizia tecnica di parte, dalla quale emerge che siffatta scelta progettuale adottata appare la meno indicata e che invece sarebbe stata più rispondente all'interesse pubblico e meno gravosa per i privati, l'altra ipotesi di progetto dapprima scelta e poi scartata. Di seguito, si riportano le argomentazioni tecniche del perito di parte, l'ing. Vittorio D'Andrea, che fanno parte integrante del presente ricorso: **"La scelta progettuale adottata, a parere dello scrivente appare la meno indicata per più di una motivazione.**

Tali motivazioni possono sintetizzarsi in pochi sostantivi: *ambientale, pregiudizievole, inopportunità, disagio economico.*

1. Il tracciato di progetto va ad interessare il territorio più prossimo al centro, con evidenti problemi di carattere *ambientali*;
2. L'ipotesi adottata va a creare uno svincolo stradale sopraelevato a ridosso delle abitazioni esistenti, e da realizzare, arrecando *grave pregiudizio* alle stesse;
3. Lo svincolo progettato diventerebbe *inopportuno, superfluo* in quanto *già esiste uno svincolo* per il paese 6 km prima;

4. Perché il nuovo tracciato e relativo svincolo verrebbe a declassare di importanza il tratto della strada statale 265 esistente, creando un grave *disagio economico* sia per le famiglie che vivono lungo la statale e che ottengono un reale sostentamento dall'attività commerciale ivi esercitata dei prodotti agricoli di propria coltivazione, sia per le altre attività economiche e commerciali che ivi già esistono.

- ~~Per quanto attiene il punto 1~~ si deve ribadire quanto segue.

E' opportuno fare delle considerazioni preliminari, senza le quali qualsiasi ragionamento potrebbe non avere il giusto riconoscimento.

In particolare

- L'intero paese si sviluppa a ridosso di un versante collinare e si affaccia su una vallata di rara bellezza.
- La vallata esistente è percorsa dalla SS. 265 che collega le provincie di Benevento e Caserta.
- Sul versante opposto al paese a ridosso della SS.265 esiste una rete stradale di recente realizzazione denominata "Via Votta", che è stata posizionata quasi alla base del versante collinare opposto al centro urbano.

- La vallata risulta attraversata, per il tratto a ridosso del centro, da un'altra strada a servizio della zona industriale.

Pertanto da tali considerazioni si deduce che il nuovo assetto viario di progetto della strada "Fondo Valle Isclero" non ha un interesse strategico, in quanto terminerà a Valle di Maddaloni, né interesse economico, anzi verrebbe a distruggere le attività esistenti lungo la statale.

Inoltre tale strada verrebbe ad inserirsi in una vallata già percorsa da due strade a scorrimento veloce, creando, così, una fitta rete di strade e superstrade a varie quote, che stravolgerebbe l'intero contesto territoriale.

La previsione progettuale in oggetto comporterebbe l'esistenza di ben tre reti stradali, una a ridosso dell'altra, le quali, anche ai fini **idrogeologici**, provocherebbero sicuramente un negativo impatto ambientale.

Infatti le tre reti stradali creerebbero dei nuovi invasi che in caso di fenomeni di frana avrebbero effetti non certamente positivi per i residenti.

La strada di progetto si sviluppa per il tratto fronteggiante il centro urbano proprio a ridosso dello stesso centro.

Tale posizionamento creerà un impatto ~~ambientale~~ grave se si pensa che le operazioni di movimento terra e di costruzione provocheranno emissioni di particelle nell'area dal centro storico.

Nella fase di esercizio la vicinanza col centro creerà ancora maggior danno per gli enormi scarichi degli idrocarburi.

Se non viene allontanato dal centro, detto tratto stradale avrà sempre un nocivo impatto ambientale e non sarà sufficiente qualsiasi tipo di barriera si voglia creare, per ridimensionare l'impatto negativo.

Inoltre, il settore più elevato del versante, in cui si trova ubicata la zona in oggetto, è praticamente privo di rete idrografica, in quanto la realizzazione della strada di piano a sud della SS.265 crea seri ostacoli al naturale deflusso delle acque superficiali.

La elevata disponibilità di acque meteoriche derivanti dalla cospicua quantità di pioggia che interessa la zona, fanno ritenere che il deflusso superficiale temporaneo sarà molto articolato.

Una buona porzione di quest'acqua, allo stato non potrà essere assorbita dagli apparati radicali, soprattutto della componente arborea ed arbustiva della vegetazione che sarà quasi completamente eliminata, e, in quanto ci saranno moltissime superfici trattate.

Ancora, le principali azioni connesse alla realizzazione delle opere sono quelle relative alla produzione di **polveri ed al rumore**.

Tali azioni saranno sempre presenti.

La loro inalazione per periodi prolungati può provocare malattie polmonari.

Il rischio di contrarle, data la loro vicinanza al centro, è, ovviamente e principalmente per i residenti.

Anche dal punto di vista **paesaggistico** l'intervento progettato ha un impatto prettamente negativo.

Esso può caratterizzare negativamente e profondamente il paesaggio attuale.

Detto paesaggio è rinomato in tutta la Regione Campania, se non in tutta Italia, per la presenza di elementi caratterizzanti una naturale simbiosi di elementi architettonici, testimonianza di opere d'arte come i "Ponti della Valle", collegati storicamente con il "Palazzo Reale" di Caserta, con elementi naturali, quali la flora esistente.

Già l'attuale rete stradale non ha certo un buon impatto visivo, figuriamoci la nuova rete da inserire.

Il paesaggio, poi, sarebbe deturpato irrimediabilmente da questo intervento.

L'intera vallata, ricca di essenze arboree pregiate, curata nella manutenzione dei campi di semina, e arricchita da interventi edilizi, di modesto impatto visivo, è ancora un paesaggio di riguardo.

Le due reti viarie già esistenti vengono, a stento, nascoste alla visuale prospettica.

L'inserimento di svincoli quasi autostradali, con rete viaria in soprelevata deturperebbero per sempre un patrimonio dei cittadini Vallesi.

Si verrebbe, inoltre, a creare un altro tipo di inquinamento: quello

acustico.

Il rumore è l'aspetto più inquietante della intera opera.

Si tenga presente che sia l'innesto sulla SS.265 che il tratto a fronte del centro della strada di progetto avvengono in linea d'area quasi a ridosso del centro storico.

Nessuna ipotesi di barriere al rumore renderà sicuro l'intervento sotto questo aspetto, sia in fase di realizzazione dell'opera che in fase di esercizio.

- **Relativamente al punto 2.** è opportuno precisare che il tracciato stradale proposto creerà opere aventi un ingombro massimo posto a distanza non inferiore a 15.00 metri , così come

dichiarato dall'ing. Fuschini Angelo, dirigente del Settore infrastrutture della Provincia di Benevento. Ciò sicuramente comporterà un danno non lieve alla proprietà, in quanto la stessa sarà privata di ogni diritto di intervento con opere di miglioramento dei manufatti esistenti.

Infatti l'arteria da realizzare sarà una strada extraurbana di tipo C. Secondo il D.Leg. 30/04/92 nr. 285, art. 16, comma 1, sarà impossibile per i proprietari realizzare qualsiasi tipo di intervento migliorativo del fabbricato e del fondo, in quanto gli stessi verranno a trovarsi giusto nel cuore della rete stradale di svincolo, con un conseguente deprezzamento dell'immobile.

Si potrà, quindi, dire che l'immobile potrà rimanere solo così nello stato in cui si trova. Non potranno eseguirsi opere di miglioramento quali recinzione, canalizzazioni sul fondo, impiantare alberi, ampliare l'edificio, anche se permesso dal regolamento locale, in quanto si troverebbero a distanza inferiore a quella consentita dal D.Leg.

Inoltre altro elemento non meno importante è che la progettazione proposta prevede l'ingresso alla proprietà Della Peruta dalla SS 265 soltanto dal punto ove è posizionato l'innesto dello svincolo della strada extraurbana.

Orbene, tale che chiunque volesse entrare nella proprietà rischierà continuamente per la propria incolumità.

Non è assolutamente possibile che oltre ad essere depauperata della intera proprietà, l'istante debba anche subire un coinvolgimento nella responsabilità per la pubblica e privata incolumità derivante da un accesso al fondo che, a parere dello scrivente, appare rischiosissimo, oltre al fatto che non è rispondente ai requisiti tecnici e di sicurezza.

In ultimo, lo svincolo progettato danneggerà un unico appezzamento di terreno che, essendo a ridosso del paese, ha tutte le caratteristiche di un terreno a suscettibilità edificatoria, come risulta dalla sentenza della Cassazione del 08/07/1980, che si allega, e come si evince anche dalle planimetrie allegate.

In queste appare evidente la posizione baricentrica del lotto rispetto agli altri appezzamenti limitrofi, che hanno quasi tutti suscettibilità edificatoria.

- **Per quanto riguarda il punto 3**, si deve precisare che il nuovo svincolo, venendosi a trovare troppo a ridosso del centro abitato creerebbe, tra l'altro, anche un relitto stradale della SS 265, di non facile riutilizzo.

Ci sarebbe, infatti, almeno un tratto di 300mt. di strada della SS.265 che sarà interrotto e fungerà da strada privata per accedere ad un solo fondo agricolo.

Verrebbero a crearsi, così facendo, una serie di relitti fondiari, occupati da edifici residenziali esistenti e da realizzare, (si ricordi che tali suoli sono stati oggetto di richieste di permessi di costruire) con la impossibilità reale di avere accessi funzionali e adeguata vivibilità per i residenti.

Si tenga presente che già la realizzazione di una più modesta rete stradale (alle spalle dell'area in oggetto) ha provocato uno stravolgimento del contesto territoriale.

In definitiva, non è chiaro il motivo per cui la progettazione della nuova strada non sia stata ubicata nella posizione già individuata con la precedente soluzione.

Infatti in tal caso si sarebbe potuto sfruttare una diversa immissione sulla SS265.

Ciò avrebbe comportato sicuramente un migliore sfruttamento della rete veicolare, con un minimo impatto ambientale.

Sulla scorta delle esperienze di carattere urbanistico, non è condivisibile nemmeno la giustificazione tecnica che l'ing. De Maria, progettista della rete stradale, ha dato in occasione dell'Accordo di programma.

Nel merito il Sindaco del Comune di Valle di Maddaloni, in sede di Accordo di Programma, esprimeva perplessità circa la posizione troppo a ridosso del centro abitato e, quindi, notevolmente "impattante" dal punto di vista percettivo.

A tal uopo l'ing. De Maria rispondeva che la scelta progettuale.....*scaturiva sostanzialmente dalla necessità di porre in essere un tracciato che evitasse l'attraversamento delle programmate aree PIP.....oltre che dalla necessità di effettuare opere costose per adeguare la rete stradale esistente.*

Al riguardo si deve evidenziare che, invece, le reti viarie esistenti nell'area PIP in corso di realizzazione potrebbero tranquillamente assorbire lo svincolo della bretella di progetto, senza arrecare danni ad altre proprietà.

Si deve ancora ribadire che detti interventi vanno proprio a realizzarsi in quegli ambiti ove è possibile sfruttare anche le reti viarie perimetrali al PIP in corso di realizzazione, ben lontane dal centro abitato, vedi via Votta .

Al riguardo si deve precisare che le tesi negative dei tecnici responsabili in merito alla delocalizzazione dello svincolo più vicino alla zona collinare, non sono suffragate, comunque, da studi approfonditi, né certificazioni tecniche da parte di enti di valenza nazionale.

Nella fattispecie si deve contestare l'asserto del progettista, il quale in sede di accordo di programma ha dichiarato incompatibile la rete viaria esistente del PIP con le caratteristiche di strada tipo "C", quale dovrebbe essere quella in progetto. In merito il progettista non ha prodotto alcuno studio atto a suffragare le sue argomentazioni in termini di flussi veicolari.

Evidenza, invece, a supporto, ipotetiche incompatibilità con le misure di salvaguardia poste dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, delle quali nell'accordo di programma non sono stati riportati adeguati dettagli tecnici, ma soltanto riferimenti verbali del tecnico circa verifiche preliminari di cui non sono state riportate documentazioni a corredo.

Altra contestazione che si deve fare al tecnico progettista è quella dell'accantonamento dell'ipotesi di utilizzo di Via Votta, in quanto comportava opere di adeguamento del sottopasso stradale esistente, a suo parere, alquanto costose, senza che lo stesso tecnico allegasse però alcuna dimostrazione tecnica a supporto.

Inoltre lo stesso tecnico dichiarava che la soluzione di via Votta avrebbe comportato una ricaduta negativa in termini di peso sociale per le attività agricole esistenti.

A parere dello scrivente è tutta da dimostrare tale asserzione, senza tener presente che la soluzione adottata va, comunque,

stravolgere le attività agricole esistenti, per le quali sono in corso di rilascio numerosi permessi ed autorizzazioni.

- ~~Per quanto riguarda il punto 4.~~ ancora di più si deve rilevare il danno che la progettazione prevista provoca all'attività commerciale esercitata sul terreno interessato dallo svincolo, in quanto verrebbero a mancare i requisiti per l'attività stessa.

Inoltre il nuovo tracciato e relativo svincolo andrebbero a creare un grave *disagio economico* principalmente per i residenti lungo la SS 265 tra cui la ricorrente.

Questi si troverebbero di punto in bianco a vivere lungo un tratto della statale che non avrebbe più lo stesso flusso automobilistico.

E poiché questi hanno come unico sostentamento soltanto l'attività commerciale derivante dalla vendita dei prodotti agricoli di propria coltivazione, si può immaginare la grave situazione economica in cui si potranno ritrovare..

CONCLUSIONI

A parere dello scrivente, visti i problemi di carattere ambientale che detto tracciato comporta; accertato il reale pregiudizio che lo stesso provoca non soltanto alla proprietà Della Peruta; verificata l'esistenza di un altro svincolo già esistente giustamente lontano dal

centro urbano, che rende superfluo quello de quo; accertato il notevole danno economico che lo stesso provoca per le attività presenti lungo la zona, si ritiene inopportuna la realizzazione di detta arteria di strada.

Un'alternativa potrebbe essere quella del precedente tracciato, il quale attraversava un'area già dotata di opere di infrastrutture, collegandosi alla SS 265, ben lontana dal centro abitato, con notevoli benefici per i residenti, sia di carattere ambientale, che funzionale.

La precedente soluzione appare più confacente anche con l'orografia dei luoghi e, infine, renderebbe più funzionali le reti stradali esistenti a ridosso di detta area, senza alterare minimamente sia i caratteri socioeconomici, che ambientali di tutta la fascia territoriale a ridosso della statale e fronteggiante il centro storico del paese."

Ove necessario, si chiede che venga nominato il CTU che accerti e verifichi quanto addotto dal Consulente di parte, il quale ha argomentato in contrapposizione alle argomentazioni tecniche addotte dal progettista incaricato dai resistenti.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI

Nella denegata ipotesi, il ricorso de quo, tendente principalmente all'annullamento dei provvedimenti impugnati, non venisse accolto,

si chiede sin d'ora, con la presente istanza, che alla ricorrente vengano riconosciuti i danni appresso specificati, valutati e quantificati da apposita perizia tecnica di parte, redatta dal dr. agr. Nicolino Stranges, le cui argomentazioni fanno parte integrante dell'istanza de qua.

“ PARTE QUINTA: VALUTAZIONE DEI DANNI.

Scelto il procedimento di stima più idoneo a ricostruire nella fattispecie il tipo economico “valore complementare”, si precisa che il terzo momento del giudizio di stima, viene articolato sulla individuazione degli elementi ultimi beni i dati elementari tecnici ed economici sono stati opportunamente elaborati, ponderati e perequati, consentendo così di giungere alla formulazione finale di un obiettivo giudizio di stima. In particolare, il terzo momento del giudizio di stima nel caso in esame, si sostanzia nella ricerca dei valori di compravendita accertati dall'UTE per alienazioni di fondi ricadenti nella zona di ubicazione del bene oggetto di occupazione ed eventi con questo strette analogie, alienazioni avvenute negli ultimi tempi. Importante rimarcare che si sono assunti i valori accertati anziché quelli definiti o concordati, appunto perché essi (gli accertati) rispondono ai necessari requisiti per l'individuazione del ricercato valore. Altra indagine è stata effettuata presso gli uffici del Registro di Caserta, i più importanti studi notarili della

zona, nonché presso operatori economici, agricoltori, professionisti e mediatori.

Sulla base dei numerosi colloqui ed incontri avuti si è potuto accertare quanto segue:

- valori precisati dai dirigenti dell'UTE di Caserta € 108,00/mq
- valori indicati dagli studi notarili della zona di Valle di Maddaloni e Comuni limitrofi € 106,00/mq
- valori forniti da operatori economici locali € 103,00/mq
- valori forniti da professionisti operanti nella zona di Valle di Maddaloni e Comuni limitrofi € 102,00/mq
- valori indicati da mediatori ed agricoltori della zona € 110,00/mq

Va ancora una volta precisato che l'indagine, complessa e laboriosa, ha riguardato alienazioni di beni simili a quello oggetto di valutazione nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'imposizione del veicolo preordinato all'esproprio. Tutti i valori unitari sono da ritenere significativi e, pertanto, si ritiene opportuno non scartarne alcuno, ma utilizzarli tutti individuando il valore ricercato nella loro media aritmetica.

In conclusione la stima sintetica ha portato lo scrivente a fissare il valore fondiario del bene oggetto di valutazione in Euro 106,00/mq.

Dopo avere individuato il valore unitario del bene, si passa alla elaborazione del giudizio di stima. A tale fine, dovendo procedere alla doppia valutazione dell'appezzamento di terreno, ante o post imposizione del veicolo, per individuare il valore complementare, si esegue il primo luogo la stima del bene nella situazione di fatto e giuridica esistente prima di detto evento:

$$\text{mq } 27.719 \times \text{€ } 106,00/\text{mq} = \text{€ } 2.938.214,00$$

Come detto in precedenza il vincolo preordinato all'esproprio ha provocato delle conseguenze estremamente negative che, qui appresso, vengono riassunte:

- Impossibilità di realizzare le già autorizzate tre villette;
- Impossibilità di utilizzare l'attuale casa colonica in ristrutturazione;
- Inutilità della realizzazione il capannone per la raccolta, manipolazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli provenienti dall'azienda agricola;
- Impossibilità di realizzare eventuali attività agrituristiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
- Impossibilità di continuare della residua proprietà qualsiasi attività agricola per la ridotta superficie e per il negativo

impatto ambientale derivante dalla costruzione dell'arteria e scorrimento veloce e dello svincolo tutti e due in rilevato.

I suesposti fattori negativi, comportano una contrazione considerevole dell'appetibilità del bene fondiario considerato nel suo complesso a mente di quanto specificato nel precedente capitolo (danno "danno" a seguito di "particolare vincolo").

Il valore del bene in questione "pesato" del vincolo scende ad Euro 2,50/mq e complessivamente ad Euro 69.297,50 (mq 27.719 x € 2,50). Avendo individuato il valore privo del vincolo preordinato all'esproprio e con l'imposizione del vincolo, i danni patiti dalla sig.ra Della Peruta, risultano dalla differenza delle due entità:

danni: € 2.938.214,00 - € 69.279,50 = € 2.868.916,50

PARTE SESTA: RISULTANZE CONCLUSIVE

Lo scrivente termina la presente relazione di stima esponendo le seguenti risultanze conclusive:

- La sig.ra Della Peruta Maria Concetta è proprietaria di una cospicua consistenza immobiliare in valle di Maddaloni costituita da fondo con potenzialità edificatoria;

- Su detto fondo è stata già autorizzata la realizzazione di tre villette, di un capannone agricolo nonché la ristrutturazione del fabbricato rurale;
- Lo strumento urbanistico vigente prevede, per la zona in cui ricade il bene, la realizzazione di edifici per l'esercizio del commercio dei prodotti prevalentemente agricoli e dei suoi derivati; la realizzazione di abitazioni rurali ed annessi agricoli (serre, silos, stalle, magazzini, depositi e locali per la conservazione e lavorazione artigianale dei prodotti agricoli), la realizzazione di attività agrituristiche;
- Con deliberazione del 10 ottobre 2003 è stato ratificato l'accordo di programma sottoscritto in data 15/09/03 relativo alla realizzazione della strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Isclero"-Lavori di Completamento Funzionale dell'arteria in direzione Valle di Maddaloni SS 265;
- La deliberazione Consiliare è da ritenere illegittima non è stata preceduta dagli adempimenti disposti dall'art.11 DPR 8 giugno 2001, n.327, come aggiornato con D.lgs 27/12/02, n.302;

- In conseguenza di tale deliberazione è stato imposto di fatto il vincolo preordinato all'esproprio su parte di fondo di proprietà Della Peruta senza tener conto delle osservazioni dalla stessa prospettate in quanto ai considerevoli pregiudizi derivanti dalla realizzazione dell'opera sulla di lei proprietà e su tutta la zona per il grave impatto ambientale;
- I gravi pregiudizi derivanti alle proprietà della più volte citata sig.ra Della Peruta sono costituiti:
 - impossibilità di realizzare le già autorizzate tre villette;
 - impossibilità di utilizzare l'attuale casa colonica in ristrutturazione;
 - inutilità della realizzazione eventuali di un capannone, già autorizzato, per la raccolta, manipolazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli provenienti dall'attività agricola vigenti;
 - impossibilità di realizzare eventuali attività agrituristiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - impossibilità di continuare sulla residua proprietà qualsiasi attività agricola per ridotta superficie;

-impossibilità di realizzare abitazioni rurali ed annessi agricoli (serre, stalle, silos, magazzini, depositi, etc.);

- Per la quantificazione dei danni derivanti dal vincolo si è preso in considerazione l'aspetto economico del più probabile valore complementare ritenendo quello più idoneo per la risoluzione del quesito di stima;
- È stato tenuto in considerazione il procedimento estimativo della valutazione sintetica ritenendo più idoneo per pervenire alla corretta determinazione dell'indennizzo richiesto dal mandato;
- I danni stimati ammontano complessivamente ad Euro 2.868.916,50.

Ove necessario, si chiede che venga nominato il CTU, per accertare e quantificare i danni, (subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati), il quale dovrà tener conto, all'uopo, anche delle argomentazioni addotte dal consulente tecnico di parte ricorrente.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone la sospensione, o comunque

l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. Si consideri, all'uopo, che una decisione di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, eviterebbe la prosecuzione della procedura ab origine illegittima e consentirebbe alle Amm.ni resistenti di rivedere e di riesaminare gli atti impugnati al fine di adottare soluzioni diverse più rispondenti all'interesse pubblico e meno gravose per i privati e, quindi, per la ricorrente.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelare e di risarcimento danni.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta mandato a margine.

Ad istanza della ricorrente e dell'Avv. Pasquale Marotta, nella sua qualità, si notificchi a :

- 1) ~~Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S.Lucia, 81;~~
- 2) ~~Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S. Lucia,81;~~

3) Provincia di Benevento in persona del Presidente della Provincia domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento;

A MANI DI *[Signature]*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO
[Signature] FALCO

- 4) ~~Comune di Valle di Maddaloni (CE), in persona del Sindaco p.t. o di qualunque altro legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;~~
- 5) ~~Comune di S.Agata dei Goti (BN) in persona del legale rapp.te p.t domiciliato presso la Casa Comunale.~~